



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo



SETTORE II – EDILIZIA – ECOLOGIA – SIT

Piazza Elena Frizzoni 24066 - Pedrengo (BG) ediliziaprivata@comune.pedrengo.bg.it

Telefono: +39 035661027

Fax: +39 035657622

Componente economica-commerciale del PGT

Titolo II

Criteria urbanistici di programmazione economica-commerciale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21.12.2015

FINALITÀ E CRITERI URBANISTICI

1. Collegamento programmazione con il PGT

L'aspetto decisivo perché questa implementazione del PGT possa avvenire con esiti positivi è dunque che la programmazione economica-commerciale sia capace, di ammettere correzioni, variazioni e ridefinizioni, ciò è paradossalmente tanto più possibile quanto più la struttura della programmazione è formalizzata; cioè quanto più la stessa si presenta con un telaio articolato di regole facilmente aggiornabili e rivedibili nel corso della sua validità.

La qualità dell'articolazione della struttura logica della programmazione è dunque elemento indispensabile per perseguire obiettivi raffinati ed efficaci, naturalmente da sola non basta, richiede altrettanta qualità dell'azione amministrativa di gestione e verifica. E' questo il vero impegno che il servizio "Impresa in un giorno" si trova a dover svolgere mediante lo SUAP, una vera scommessa di puro marketing territoriale.

Oggi servono procedimenti semplici di diretta negoziazione con gli operatori economici di ogni ordine e grado e che abbandonino ogni strumento burocratico; le procedure devono essere impostate come modelli di contrattazione e rappresentazione del territorio. La redazione di questa programmazione economica-commerciale segue detta strada.

Risulta evidente che l'approvazione della presente programmazione economica-commerciale, capace di assicurare uno scenario di riferimento del medio periodo, pone in secondo ordine le azioni strategiche dello sviluppo economico-commerciale previste nel Piano delle Regole che deve ritenersi semplicemente quale indicatore normativo a carattere generale di fronte all'assenza delle specifiche disposizioni all'interno della presente programmazione economica-commerciale.

Ne consegue che questa componente economica-commerciale del PGT tiene conto delle seguenti politiche d'intervento:

- esclusione di insediamento di nuove grandi strutture di vendita se non attraverso specifici PII;
- riqualificazioni di parti del territorio urbano e di situazioni di degrado;
- rivitalizzazione e sostegno delle funzioni economiche-commerciali del centro storico e dei nuclei urbani residenziali;
- corretta distribuzione urbana delle attività economiche-commerciali tali da garantire una idonea disponibilità dei servizi in tutto il territorio comunale e nei vari nuclei urbani;
- le previsioni di insediamento di nuove medie strutture di vendita qualitative utili a conseguire il miglior servizio da rendere al consumatore.

Pertanto il PGT, nel confermare le strutture economiche-commerciali esistenti, si pone con criteri utili all'insediamento di nuove attività economiche unitamente alla programmazione qualitativa degli insediamenti stessi.

Ne consegue che, sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli e quelli fissati dal Testo Unico Regolamentare, viene elaborata la programmazione urbanistica e qualitativa a garanzia della libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio comunale. Le scelte urbanistiche fanno parte integrante del PGT e possono essere modificate solo con un proprio procedimento di variante, mentre le scelte di programmazione qualitativa hanno validità quadriennale e la Giunta Comunale, sentite le rappresentanze di categoria, può rivederle o modificarle prima dello scadere del quadriennio qualora vengano riscontrate consistenti modifiche socio economiche od urbanistiche tali da giustificare la revisione.

La revisione alla scadenza del quadriennio di validità o ogni altra revisione della programmazione qualitativa sono disposte con la stessa procedura di cui al precedente comma.

2. Finalità della componente economica-commerciale

La componente tratta in modo differenziato le singole aree del territorio comunale sia in modo urbanistico che qualitativo in relazione alla previsione di insediamento di nuovi esercizi commerciali o altre attività economiche individuando nella componente commerciale:

- a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti economici in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;
- b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
- c) le prescrizioni cui devono uniformarsi i diversi insediamenti economici commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
- e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

In particolare dispone limitazioni all'insediamento di attività economiche in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali in relazione alle medie e grandi strutture di vendita.

3. Insediamento delle diverse attività economiche

E' evidente che la componente commerciale del PGT, per l'insediamento delle attività commerciali di vendita al dettaglio, gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia amministrativa, le rivendite di quotidiani e periodici, la produzione di alimenti con vendita diretta e le altre attività di servizio e di produzione, è necessariamente valutata per aree territoriali per fare in modo che:

1. la loro localizzazione o programmazione sia disposta in ragione della rilevanza urbanistica del territorio e in modo da garantire non solo il servizio da rendere al consumatore, ma anche una tutela residenziale o storica;

2. la semplice compatibilità insediativa prevista dallo strumento urbanistico non disponga la possibilità di attivare gli esercizi in questione, ma sia integrata dalle disposizioni regolamentari e di programmazione in materia;
3. la stagionalità o la periodicità dell'attività sia liberamente determinata dall'imprenditore;
4. la valutazione viabilistica e la sicurezza urbana siano poste come condizioni prioritarie nelle scelte localizzative in modo da non creare situazioni di privilegio od eccessi tali da penalizzare l'attuale sistema viabilistico con problemi indotti di turbativa alla sicurezza urbana ed alla quiete pubblica;
5. la possibilità di attivare altri esercizi è data solo in ragione dello sviluppo urbanistico ed in concomitanza alla realizzazione di piani attuativi di interventi edilizi riservando all'amministrazione comunale la possibilità di negoziare gli insediamenti vincolandoli al luogo di attivazione;
6. il sorgere di circoli privati non generi squilibri al sistema distributivo mediante pseudo attività associative, culturali o mutualistiche, prescrivendo pari condizioni urbanistiche di insediamento come quelle previste per i pubblici esercizi di somministrazione o altre attività economiche;
7. le diverse attività soggette ad autorizzazioni o licenze di polizia amministrativa siano insediate con riguardo alla tutela della sicurezza urbana evitando il deprezzamento dell'area interessata a garanzia della quiete residenziale dell'area.
8. Le diverse attività produttive o agricole con vendita diretta dei loro prodotti siano sostenute nelle loro necessità imprenditoriali e che la cessione dei loro prodotti in qualunque modo esercitata sia favorita ed equiparata all'insediamento delle altre attività commerciali al dettaglio previa concessione della sola compatibilità d'uso e non di varianti urbanistiche sulla destinazione dell'area d'insediamento.
9. L'insediamento delle diverse attività economiche è assentito in osservanza ai criteri localizzativi di seguito indicati e per singole aree d'insediamento.
10. Nella determinazione della pianificazione localizzativa e qualitativa si tenga conto delle diverse caratteristiche del territorio comunale al fine di assicurare la migliore funzionalità dei servizi in un equilibrato rapporto con l'ambiente, ma in particolare si tenga conto del disposto Costituzionale che, nell'introdurre la libertà dell'iniziativa economica privata, dispone che questa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana." Pertanto la pianificazione urbanistica si deve porre affinché l'insediamento delle attività economiche in oggetto sia indirizzato e coordinato ai fini sociali sulla base delle disposizioni legislative vigenti.

4. Criteri per il nucleo storico e luoghi urbani di pregio

In coerenza con le finalità e i criteri di cui ai punti precedenti, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale e dei servizi nel centro storico e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, la programmazione urbanistica ed economica-commerciale qualitativa persegue:

1. la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con il vigente strumento urbanistico;
2. la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela;
3. l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;
4. la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, disponendo interventi mirati alla valorizzazione delle attività commerciali e di servizio storicamente presenti negli ambiti urbani in questione prevedendone anche la tipicità merceologica insediativa.

Per le finalità di cui al comma precedente, la programmazione può:

- a) differenziare le attività commerciali e di servizio con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;
- b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie o di prestazione di servizi, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;
- c) limitare nel centro storico e zone limitrofe l'insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;
- d) adottare norme di tutela delle attività tradizionali per il centro storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consenta, in caso di cessazione delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.

Le predette disposizioni possono essere applicate, per le finalità di cui al primo periodo, anche in relazione a zone del territorio, differenti dal centro storico, che la programmazione considera di pregio e comunque interessate da motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall'esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi.

Si considera nucleo storico urbano quella parte del territorio comunale indicata come tale dallo strumento urbanistico ed avente valore storico ed artistico di pregio dove l'esercizio del commercio, delle attività produttive e di servizio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale.

Gli interventi insediativi di rilevanza economica negli ambiti storici o di pregio non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico o di pregio meritevoli di conservazione e tutelati; pertanto in detti ambiti urbanistici è esclusa ogni possibilità d'insediamento di attività commerciali, produttive e di servizio che non siano espressione della tipicità locale consolidatasi nel contesto storico, artistico o di pregio in cui si vanno ad insediare. E' altresì esclusa la possibilità d'insediamento di sale giochi o scommesse di qualunque specie.

Il rapporto tra l'organismo commerciale-produttivo, gli spazi pubblici circostanti e il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del luogo storico, evitando l'inserimento di attività contrastanti con l'elemento storico del luogo e l'eccessiva caratterizzazione economica mediante insegne pubblicitarie di forte impatto, arredi urbani omologanti, cromatismi eccessivi o estranei al contesto.

I piani particolareggiati o di recupero dovranno raccordarsi, oltre che con gli aspetti predetti, anche con i seguenti elementi tesi a favorire la conservazione nonché l'insediamento di nuovi esercizi commerciali, capaci di ricreare particolari attività e luoghi tradizionali del centro storico, individuando contestualmente idonee misure per l'accessibilità e la fruibilità dei medesimi, quali parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici, arredi urbani e simili.

5. Criteri per i negozi di vicinato

Salva diversa indicazione disposta dalla programmazione, si dispone che la generica destinazione d'uso ad attività di tipo "terziario" o di mancata esclusione o generica indicazione "commerciale" riportata negli atti di pianificazione urbanistica consente l'insediamento dei soli negozi di vendita al dettaglio di vicinato ivi comprese le rivendite di quotidiani e periodici.

Poiché l'attivazione di attività produttive, commerciali o di servizio non deve gravare nel contesto viabilistico dell'area d'insediamento, si dispone che la programmazione possa prevedere uno standard qualitativo di parcheggi in aggiunta allo standard insediativo previsto dal vigente strumento urbanistico.

6. Criteri per le medie strutture di vendita

In osservanza alla pianificazione urbanistica vigente, la seguente programmazione promuove lo sviluppo delle medie strutture di vendita mediante un'attenta disciplina qualitativa dando preferenza agli interventi di razionalizzazione, ammodernamento o ampliamento degli esercizi della rete distributiva esistente.

In particolare devono essere valorizzati gli interventi di configurazione di medie strutture di vendita in ampliamento degli esercizi di vicinato esistenti, come modalità di sostegno e crescita della piccola imprenditoria.

L'attivazione di nuove medie strutture di vendita, la cui realizzazione sia o non sia subordinata ad interventi edilizi, è realizzabile mediante procedure attuative negoziate.

E' in ogni caso preferibile che gli interventi sulle medie strutture di vendita siano realizzati attraverso progetti di riqualificazione complessiva del contesto territoriale in cui sono inserite ed in stretto raccordo con lo sviluppo della rete commerciale esistente o di nuovo insediamento.

Dovrà essere data priorità agli insediamenti allocati in aree urbane dismesse o sotto utilizzate o in aree oggetto di interventi di riqualificazione urbanistica.

Per l'apertura o l'ampliamento di medie strutture di vendita, ove ammesse, si dispone uno standard qualitativo di parcheggi del 50% in aggiunta allo standard insediativo previsto dal vigente strumento urbanistico.

La dotazione minima di parcheggi previsti per l'attivazione delle medie strutture di vendita, ed indicata nello strumento urbanistico vigente, deve essere calcolata con esclusione delle corsie di viabilità (di dette corsie non fanno parte i corselli di movimentazione delle aree di sosta). Di detta superficie a parcheggio, il 50% deve essere assentita all'uso pubblico.

Per l'ammissibilità dell'apertura o dell'ampliamento di medie strutture di vendita all'interno del tessuto urbano consolidato deve essere sempre valutata ed accertata la presenza delle seguenti caratteristiche:

- l'apporto alla riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione;
- la disponibilità, in accordo con quanto sopra previsto, di spazi di sosta attrezzati in aree limitrofe all'insediamento commerciale;
- la concentrazione di negozi di vicinato esistenti (ex art. 24 L. 426/71).

Può essere concesso, nel caso di accertata ammissibilità delle medie strutture di vendita, la cessione di standard qualitativi o, in subordine, la monetizzazione parziale, nella misura massima del 50% di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo; in ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico viene assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale oppure mediante la realizzazione di standard qualitativi concordati con l'amministrazione comunale.

In caso di attivazione di medie superfici di vendita, che per la loro tipologia commerciale non presentino grosse concentrazioni d'utenza o richiedano il beneficio dell'abbattimento della superficie di vendita, la cessione di standard qualitativi o, in subordine, la monetizzazione parziale è ammessa nella misura del 50%.

7. Indirizzi per le grandi strutture di vendita

Il Programma regionale non fornisce alcun obiettivo di sviluppo della grande distribuzione, esprimendo l'esigenza di una crescita ad impatto zero delle grandi strutture di vendita, tenuto conto anche del forte incremento registrato dalla stessa negli anni più recenti in relazione ai livelli di presenza ormai prossimi a quelli europei. Tale indirizzo si coniuga con la priorità attribuita alla razionalizzazione e alla riqualificazione delle strutture già esistenti, ferma restando, sempre ed in ogni caso, l'esclusione di qualsiasi automatismo autorizzativo e/o atto dovuto.

L'assenza di obiettivi di sviluppo comporta una valutazione negativa delle domande di apertura delle grandi strutture che richiedono nuova superficie di vendita; pertanto, in relazione agli indirizzi specifici forniti dalla programmazione regionale, vengono individuati anche i seguenti obiettivi per orientare lo sviluppo di questa tipologia di vendita:

- priorità e agevolazione di interventi che non richiedono nuova superficie di vendita e sono finalizzati alla razionalizzazione della rete distributiva esistente;
- attenzione alla sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale degli insediamenti della grande distribuzione;
- attenzione agli effetti differenziati delle diverse tipologie distributive, in particolare le medie strutture di vendita e gli insediamenti che per la loro allocazione si configurano come strutture unitarie di vendita.

L'apertura di nuovi insediamenti commerciali aventi superfici di vendita superiori a mq. 1.500 è esclusa in qualunque ambito del territorio, se non rientrante nell'ambito di Piani Integrati di Intervento che affrontino l'insediamento in una logica di progettualità integrata e nell'ottica di una complessiva riqualificazione del contesto economico, insediativo ed

urbano di riferimento con particolare attenzione al recupero di aree industriali o commerciali dismesse e di riqualificazione urbanistica delle aree già consolidate come parchi commerciali naturali.

In particolare per l'impatto socio-economico (e quindi relativamente alla compatibilità dell'insediamento) il giudizio dovrà essere operato tenendo conto del reale valore aggiunto che l'intervento potrà apportare all'economia del territorio comunale e dell'effettivo servizio arrecato al consumatore dalla nuova struttura rispetto agli eventuali effetti negativi sull'occupazione nell'area interessata e sulla rete distributiva esistente.

Eventuali piani o programmi integrati d'intervento per l'insediamento di grandi strutture di vendita devono prevedere che tali aree di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi di uso pubblico; a causa del rilevante impatto territoriale che tali strutture producono, è da considerarsi vincolante il reperimento in loco dei suddetti spazi pubblici o di uso pubblico.

Nei casi di strutture unitarie di vendita, la dotazione di cui al comma precedente è calcolata in riferimento alle sole superfici commerciali; in riferimento agli spazi per i quali si prevedano destinazioni diverse si applica la dotazione di standard prevista per le medie strutture.

Può essere concessa la cessione di standard qualitativi o in subordine la monetizzazione parziale, nella misura massima del 20%, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune da definirsi in apposita convenzione, a condizione che la monetizzazione:

- a)** sia riferita esclusivamente ai casi di apertura o ampliamento di una grande struttura di vendita:
- per concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato esistenti (ex art 24 L.426/71);
 - per concentrazione di medie strutture di vendita;
 - per concentrazione di medie strutture di vendita con esercizi di vicinato esistenti (ex art 24 L.426/71);
 - per accorpamento di medie strutture di vendita;
 - per ampliamenti non superiori al 20% della superficie di vendita esistente;
- b)** sia finalizzata alla realizzazione di attrezzature funzionali all'insediamento commerciale localizzate in aree esterne al perimetro dell'ambito d'intervento, purché ne sia garantita l'accessibilità e la piena fruibilità; in ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale.

In caso di attivazione di grandi superfici di vendita, che per la loro tipologia commerciale non presentino grosse concentrazioni d'utenza o richiedano il beneficio dell'abbattimento della superficie di vendita, la cessione di standard qualitativi o, in subordine, la monetizzazione parziale è ammessa nella misura del 50%.

8. Criteri per le altre attività commerciali

L'insediamento di attività commerciali al dettaglio non ricadenti nelle disposizioni di cui alla Parte 2^a del TUR, osserva le stesse disposizioni previste per i negozi di vicinato o medie strutture di vendita per quanto applicabili alla loro dimensione.

Alle attività di commercio all'ingrosso insediabili in base alla programmazione, in ragione della loro tipologia distributiva, si applicano i seguenti standard:

- *ingrosso con consegna differita*: standard urbanistico come previsto per attività di logistica o terziario;
- *ingrosso cash and carry*: standard come medie strutture di vendita;
- *ingrosso e dettaglio in unico punto di vendita*: standard urbanistico come previsto per attività di logistica o terziario per il 50% della slp; per il restante 50% deve essere prodotto uno standard come medie o grande strutture di vendita.

La vendita diretta di prodotti non alimentari effettuata nei luoghi di produzione o locali ad essi attigui e la realizzazione di spacci interni possono essere attivati osservando le stesse disposizioni dei negozi di vicinato o medie strutture di vendita se compatibili.

La vendita diretta di prodotti alimentari effettuata presso i laboratori di produzione o in locali ad essi attigui e la realizzazione di spacci interni possono essere attivati osservando le stesse disposizioni dei negozi di vicinato ad eccezione di quei laboratori che dispongono la possibilità del consumo sul posto mediante la predisposizione di piani d'appoggio e la fornitura di stoviglie usa e getta che sottostanno, per analogia distributiva ed equità concorrenziale, alle stesse disposizioni previste per la somministrazione di alimenti e bevande.

La cessione di propri prodotti da parte delle imprese agricole effettuata presso il luogo di produzione non è soggetta ad alcun limite, ma se effettuata fuori dalla sede dell'impresa deve osservare le disposizioni previste per i negozi di vicinato. La vendita di prodotti non derivanti dall'impresa agricola può essere effettuata solo presso la sede dell'impresa e su una superficie massima di 300 mq.

Le presenti previsioni di standard integrano e meglio specificano quelle contenute nelle norme urbanistiche vigenti.

9. Criteri per le attività di somministrazione

Ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, e al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo del servizio, la regolamentazione e programmazione individua le zone del territorio da sottoporre a tutela e i provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. La regolamentazione non può prevedere criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione. Detti criteri si applicano anche in caso di trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione, delle attività di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una soggetta a specifica tutela.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere gestita come attività di servizio pubblico e come tale non può cogliere abbinamenti con attività che ne alterino la finalità. La programmazione può prevedere definizioni limitative delle attività abbinabili, dotazioni aggiunte di parcheggio e distanze a tutela della quiete da determinati ambiti di cura o per ragioni di sicurezza in generale.

La loro localizzazione può essere disposta per aree nel cui interno lo sviluppo imprenditoriale può essere condizionato all'osservanza di ben definite forme di somministrazione.

Nella regolamentazione e programmazione devono essere comprese anche le attività di cui al precedente punto 8, 4° periodo, e si deve tenere conto della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

10. Criteri di rilevanza viabilistica e pubblicitaria

Parcheggi - Nella realizzazione della dotazione di parcheggi indicata negli articoli precedenti, oltre all'aspetto quantitativo, deve essere data preferenza a soluzioni di parcheggio armonicamente inserite nel paesaggio urbano, preferibilmente sotterranei, anziché a raso (è considerata ottimale la realizzazione di parcheggi interrati ed è preferibile la limitazione dei parcheggi a raso entro il 30% del totale di quelli previsti).

Viabilità - In caso di realizzazione di edifici destinati ad ospitare strutture economiche-commerciali con superficie superiore ai 150 mq, deve essere garantito che detti nuovi insediamenti abbiano accesso e uscita dalla viabilità ordinaria senza che l'accumulo di traffico diretto e proveniente dal parcheggio di pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione; a tal fine, se necessarie, dovranno essere previste apposite opere di raccordo alla viabilità ordinaria, insistenti su aree comprese nel comparto di intervento. In particolare, per gli insediamenti commerciali di medie e grandi strutture di vendita, consentiti dalla programmazione, la realizzazione di efficaci soluzioni di accesso e uscita per i clienti ed i fornitori, che non compromettano la fluidità del traffico sulla viabilità esistente, costituisce condizione imprescindibile per l'ammissibilità del nuovo insediamento commerciale.

Pubblicità - Ferme le disposizioni speciali disposte per le insegne d'esercizio e l'arredo urbano del centro storico o delle zone di pregio come individuate nella programmazione di settore, su tutto il territorio è fatto obbligo dell'uso dominante della lingua italiana lettere latine nelle insegne d'esercizio, in ogni altra forma di pubblicità, nei prezzi, nei menù, nelle indicazioni dei prodotti e loro ingredienti. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai d'uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto. L'inosservanza del presente criterio è sanzionata ai sensi dell'articolo 44, 5° comma, del regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla parte 2^a.

11. Indicazioni sulla destinazione d'uso

Al fine di attuare le modalità operative indicate nei precedenti punti ed in particolare al punto 2, si dispone che le norme riferite alle destinazioni d'uso di aree o immobili indicate nella presente componente economica-commerciale, sono da considerarsi speciali, integrative o coniugate in sostituzione delle destinazioni generali previste dal PGT e concorrono per definire l'entità di superficie commerciale ai fini dell'applicazione degli standard.

Usò principale: ai sensi della presente normativa, si intendono tutte le modalità di utilizzazione di spazi costruiti o aperti per l'alienazione al dettaglio o all'ingrosso di merci, la somministrazione o la prestazione di servizi a condizione che gli spazi stessi siano in grado di consentire costantemente:

- la presenza del personale addetto alla vendita o al servizio (salvo in caso di uso di distributori automatici);
- lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merci poste in vendita o somministrate nell'esercizio o utilizzate per l'espletamento dei servizi;
- l'accesso al pubblico.

Sono considerati come destinazioni d'uso principali anche tutti gli spazi accessori e strumentali all'attività di cui al comma precedente quali i servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, locali di confezionamento e simili, locali espositivi, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati alla superficie di attività.

Qualora l'attività si sviluppi in spazi o strutture espositive che non prevedano la presenza diretta del pubblico, le stesse potranno essere classificate come uffici (ad esempio nel caso di vendita per corrispondenza, commercio elettronico, ecc.), o come magazzini, a seconda della presenza o meno di tipologie merceologiche degradanti, se adatte allo stoccaggio di merci.

Non si considerano a tipologia specifica quei locali in cui l'attività ha un ruolo puramente complementare e strumentale ad altra attività principale (spaccio aziendale per la vendita di prodotti propri ai soli dipendenti).

Usò accessorio e/o complementare : quando l'attività, anche se svolta all'interno di strutture aventi altro tipo di destinazione principale, ha una sua configurazione e natura autonoma, richiedente specifica autorizzazione, licenza, dichiarazione di inizio di attività e/o comunicazione ai sensi di specifiche norme di legge o regolamenti, (es.: vendita diretta al pubblico degli industriali e agricoltori, spacci aziendali per i dipendenti non limitati ai prodotti dell'azienda, ecc.). In questi casi si considererà commerciale solo la parte di edificio direttamente adibito alla commercializzazione (con i relativi spazi accessori) e non quella relativa alla produzione, trasformazione e stoccaggio delle merci. In detti casi, se non specificatamente indicato nella seguente pianificazione, l'attività di vendita è limitata alla superficie di vendita prevista per l'attivazione di un negozio di vicinato.

Attività compatibili : indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono esercitate tutte quelle attività di servizio e/o di produzione per il consumo immediato caratterizzate da una fruizione da parte del pubblico analoga a quelle delle attività commerciali vere e proprie, e che quindi abbiano:

- la presenza del personale addetto alle lavorazioni e/o alla prestazione dei servizi (salvo che non si tratti di unità locali senza addetti - tipo bancomat, distributori automatici, ecc.);
- l'accesso diretto del pubblico nei locali dove avvengano le lavorazioni o l'erogazione dei servizi e/o in locali ad essi adiacenti;
- non risultano inquinanti, rumorose o nocive.

Esclusioni : Poiché l'articolo 51 della LR n. 12/2005 dispone che le destinazioni non esplicitamente escluse sono sempre consentite, al fine dell'esercizio delle diverse attività indicate nella programmazione urbanistica-qualitativa, le destinazioni d'uso principali, complementari, compatibili ed accessorie, come sopra indicate, rappresentano un approfondimento speciale delle indicazioni del PGT al fine di consentire l'insediamento delle attività economiche laddove esercitabili.

In merito alle esclusioni d'uso si dispongono le seguenti specifiche al piano delle regole come indicate per i distinti sistemi:

11.1. Sistema residenziale nucleo storico

La *destinazione qualificante* è residenziale e deve essere garantita nel 60% del volume edificabile e/o consolidato:

- Abitazioni individuali e familiari;
- Abitazioni collettive;
- Case dello studente;
- Convitti, collegi e conventi;
- Residenze protette, centri diurni e assistenziali, comunità alloggio.

Le *destinazioni complementari* alla residenza dei centri storici sono ammesse nella misura del 40% del volume edificabile e/o consolidato in osservanza alle prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione. Sono considerate attività complementari alla residenza:

- I servizi come regolati nel Piano dei Servizi;
- Centri aggregativi politici, culturali, religiosi, sindacali, professionali;
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Edicole e rivendite di Tabacchi
- Autorimesse pubbliche e private;
- Ricettivo non alberghiero (B&B, pensioni e affittacamere);
- Uffici pubblici o privati e studi professionali;
- Attività di commercio di vicinato e relativi depositi funzionalmente connessi, per una slp non superiore alla superficie di vendita;
- Farmacie, parafarmacie, studi medici, dentistici, ambulatori veterinari;
- Palestre fitness, centri benessere, istituti di bellezza;
- Attività di servizio alle persone indicate nei limiti della programmazione dell'area insediativa e di seguito non escluse.

Le *destinazioni compatibili* alla residenza dei centri storici sono ammesse, nella percentuale delle attività complementari, solo previa negoziazione con l'amministrazione comunale e in osservanza alla programmazione dell'area d'insediamento.

Sono considerate attività compatibili alla residenza dei centri storici:

- Teatri e cinematografi, attrezzature museali ed espositive;
- Agenzie bancarie, assicurative, immobiliari, di intermediazione, ecc.
- Centri di formazione e scuole private;
- Centri polifunzionali terapeutici, ambulatori fisioterapici;
- Attività artigianali di produzione alimentari, di riparazione beni personali, fotografi, e altri servizi riconosciuti di utilità sociale o storica nell'area in programmazione;
- Medie strutture di vendita nelle dimensioni previste dalla programmazione dell'area di insediamento quale possibile concentrazione dei negozi di vicinato esistenti.

Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso, salvo specifiche prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione:

- Attività di produzione industriale o artigianale (escluse quelle compatibili);
- Depositi e magazzini senza attività commerciale o produttiva connessa;
- Attività di commercio all'ingrosso in ogni modo esercitato;
- Autofficine;
- Macelli, Consorzi agrari;
- Medie strutture di vendita non previste nella programmazione dell'area insediativa
- Grandi strutture di vendita
- Sale Gioco, Sale Biliardo, Sale Scommesse, Discoteche;
- Stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi;
- Depositi di materiali a cielo aperto;
- Produzione calcestruzzo;
- Frantumazione pietre e minerali con lavorazione fuori cava;
- Attività agricole come ammesse nel sistema agricolo, stallaggio;
- Le attività insalubri di prima classe e attività inserite negli elenchi del DLgs n. 152/2006, nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001;
- Tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose o moleste e riconosciute tali ai sensi dell'articolo 19 della parte 5^a del Testo Unico Regolamentare .

11.2. Ambiti prevalentemente residenziali

La *destinazione qualificante* è residenziale e deve essere garantita nel 60% del volume edificabile e/o consolidato:

- Abitazioni individuali e familiari;
- Abitazioni collettive;
- Case dello studente;
- Convitti, collegi e conventi;
- Residenze protette, centri diurni e assistenziali, comunità alloggio.

Le destinazioni complementari alla residenza sono ammesse nella misura del 40% del volume edificabile e/o consolidato in osservanza alle prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione. Sono considerate attività complementari alla residenza:

- I servizi come regolati nel Piano dei Servizi;
- Centri aggregativi politici, culturali, religiosi, sindacali, professionali;
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Edicole e rivendite di Tabacchi
- Autorimesse pubbliche e private;
- Ricettivo alberghiero, B&B, case vacanze, pensioni e affittacamere;
- Uffici pubblici o privati e studi professionali;
- Attività di commercio di vicinato e relativi depositi funzionalmente connessi, per una slp non superiore alla superficie di vendita;
- Farmacie, parafarmacie, studi medici, dentistici, ambulatori veterinari;
- Attività di servizio alle persone indicate nel Testo Unico Regolamentare di seguito non escluse.

Le destinazioni compatibili alla residenza sono ammesse nella percentuale destinata alle attività complementari ed in osservanza alle prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione. Sono considerate attività compatibili alla residenza:

- Teatri e cinematografi, attrezzature museali ed espositive;
- Agenzie bancarie, assicurative, immobiliari, di intermediazione, ecc.
- Centri di formazione e scuole private;
- Palestre fitness, centri benessere, istituti di bellezza;
- Centri polifunzionali terapeutici, ambulatori fisioterapici;
- Autofficine con esclusione delle carrozzerie;
- Attività artigianali di produzione alimentari, di riparazione beni personali, fotografi, e altri servizi riconosciuti di utilità sociale in programmazione;
- Medie strutture di vendita nelle dimensioni previste dalla programmazione dell'area di insediamento.

Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso, salvo specifiche prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione:

- Attività di produzione industriale o artigianale (escluse quelle compatibili);
- Depositi e magazzini senza attività commerciale o produttiva connessa;
- Commercio all'ingrosso in ogni modo esercitato;
- Macelli, Consorzi agrari;
- Medie strutture di vendita non previste nella programmazione dell'area insediativa
- Grandi strutture di vendita
- Sale Gioco, Sale Biliardo, Sale Scommesse, Discoteche;
- Stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi;
- Depositi di materiali a cielo aperto;
- Produzione calcestruzzo;
- Frantumazione pietre e minerali con lavorazione fuori cava;
- Attività agricole come ammesse nel sistema agricolo, stallaggio;
- Le attività insalubri di prima classe e attività inserite negli elenchi del DLgs n. 152/2006, nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001;
- Tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose o moleste e riconosciute tali ai sensi dell'articolo 19 della parte 5^a del Testo Unico Regolamentare .

11.3. Ambiti prevalentemente produttivi

Ad eccezione di quanto previsto per le aree produttive indicate nell'area 3, nell'area 4 limitatamente alla zona 3, e nell'area 5, la destinazione qualificante produttiva di beni e servizi deve essere garantita nel 70% del rapporto di copertura dell'area consolidata o di nuova edificazione:

- Impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale;
- Impianti per produzioni industriali in genere e attività di servizio ad esse direttamente connesse;
- Imprese di dimensioni artigianali ma che impiegano lavorazioni e hanno produzioni di tipo industriale;
- Impianti per il commercio all'ingrosso in ogni modo esercitato;
- Magazzini e depositi in genere.

Le destinazioni complementari alla produzione sono ammesse nella misura del 30% del rapporto di copertura dell'area consolidata o di nuova edificazione in osservanza alle prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione. Sono considerate attività complementari alla produzione:

- Servizio mensa e pronto soccorso dipendenti, asili nido aziendali;
- Attività di residenza per semplice guardiania;
- Attività ricettiva per addetti e clienti (foresteria);
- Attività terziarie, direzionali, di ricerca;
- Attrezzature per l'autotrasporto;
- Stoccaggio di merci non asservito alla produzione, piattaforme logistiche;
- Stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi;
- Autoriparatori, rimesse veicoli trasporti o servizi pubblici;
- Impianti tecnologici;
- Attività di vendita diretta dei propri prodotti o in forma di outlet per una superficie fino a 250 mq.
- Media struttura di vendita negoziata e correlata all'attività produttiva con obbligo di reperire le aree per servizi previste per le zone commerciali;
- Attività di vendita al dettaglio di prodotti dequalificanti anche con superfici esterne a deposito con obbligo di reperire le aree per servizi previste per le zone commerciali;
- Sale Gioco, Sale Biliardo, Sale Scommesse, Discoteche, Phone center;

- Palestre fitness, centri benessere, istituti di bellezza;
- Centri polifunzionali terapeutici, ambulatori fisioterapici.

Non sono individuate destinazioni compatibili alla produzione ad eccezione della vendita diretta di soli surgelati di cui all'art 32, parte 2^a, del TUR.

Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso, salvo specifiche prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione:

- Destinazione residenziale;
- Destinazione commerciale con esclusione di quelle complementari;
- Farmacie, studi medici, dentistici, ambulatori veterinari;
- Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Attività di rivendita tabacchi e di quotidiani e riviste;
- Attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative;
- Agenzie bancarie, immobiliari, di lavoro interinale, di intermediazione, ecc.
- Centri di formazione e scuole private;
- Attività paracommerciali;
- Attività turistica-ricettiva;
- Servizi pubblici e privati non correlati all'attività produttiva;
- Attività agricole e di allevamento degli animali.
- Semplici depositi di materiali a cielo aperto;
- Produzione di calcestruzzo;
- Frantumazione pietre e minerali vari fuori cava.
- Estrazione ghiaia, sabbia e argilla;
- Le attività insalubri di prima classe e le attività inserite negli elenchi del DLgs n. 152/2006, nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001 se non convenzionalmente assentite;
- Tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose o moleste e riconosciute tali ai sensi dell'articolo 19 della parte 5^a del Testo Unico Regolamentare .

11.4. Sistema misto commercio e produzione

La *destinazione qualificante* commerciale e prestazione di servizi deve essere garantita nel suo complesso per le seguenti destinazioni d'uso:

- Commercio al dettaglio come da programmazione dell'area, anche correlato all'attività produttiva, con obbligo di reperire le aree per servizi previste per il commercio;
- Attività artigianali che non prevedono lavorazioni o produzioni di tipo industriale;
- Terziario (pubblico e privato) organizzato per uffici che occupino un limitato numero di addetti e non prevedono forte afflusso di utenti.
- Attività terziarie, direzionali, di ricerca;
- Farmacie, studi medici, dentistici, ambulatori veterinari;
- Attività professionali;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Attività di rivendita tabacchi e di quotidiani e riviste;
- Sale Gioco, Sale Biliardo, Sale Scommesse, Discoteche, Phone center;
- Palestre fitness, centri benessere, istituti di bellezza;
- Centri polifunzionali terapeutici, ambulatori fisioterapici.
- Agenzie bancarie, immobiliari, di lavoro interinale, di intermediazione, ecc.

Le *destinazioni complementari* alla produzione mista sono ammesse nella misura del 50% del rapporto di copertura dell'area consolidata o di nuova edificazione in osservanza alle prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione. Sono considerate attività complementari alla produzione:

- Servizio mensa e pronto soccorso dipendenti, asili nido aziendali;
- Attività di residenza per semplice guardiania;
- Attività ricettiva per addetti e clienti (foresteria);
- Laboratori di ricerca, centri prova e certificazione.
- Laboratori di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
- Laboratori di trasformazione e conservazione dei prodotti zootecnici;
- Attrezzature per l'autotrasporto;
- Stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi;
- Autoriparatori, rimesse veicoli trasporti o servizi pubblici;
- Impianti tecnologici;
- Attività di vendita diretta dei propri prodotti per una superficie fino al 15% della SLP con obbligo di reperire le aree per servizi previste per le zone commerciali. In ogni caso la superficie di vendita non potrà superare i 250 mq.
- Attività di vendita al dettaglio di prodotti dequalificanti anche con superfici esterne a deposito con obbligo di reperire le aree per servizi previste per le zone commerciali.

Le *destinazioni compatibili* alla produzione sono ammesse nella percentuale destinata alle attività complementari ed in osservanza alle prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione. Sono considerate attività compatibili alla produzione:

- Attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative;
- Attività turistico ricettiva;
- Centri polifunzionali terapeutici, ambulatori fisioterapici.
- Commercio all'ingrosso non abbinato al commercio al dettaglio;
- Centri di formazione e scuole private.

Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso, salvo specifiche prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione:

- Destinazione residenziale;

- Servizi pubblici e privati non correlati all'attività produttiva o di terziario;
- Attività agricole e di allevamento degli animali.
- Stoccaggio di merci non asservito alla produzione o al commercio, piattaforme logistiche;
- Semplici depositi di materiali a cielo aperto;
- Produzione di calcestruzzo;
- Frantumazione pietre e minerali vari fuori cava.
- Le attività insalubri di prima classe e le attività inserite negli elenchi del DLgs n. 152/2006, nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001 se non convenzionalmente assentite;
- Tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose o moleste e riconosciute tali ai sensi dell'articolo 19 della parte 5^a del Testo Unico Regolamentare .

11.5. Sistema agricolo - ambientale

La *destinazione qualificante* deve essere garantita nel 80% del rapporto di copertura o volume dell'area consolidata o di nuova edificazione:

- Agricola di tutela ambientale paesistica;
- Aree e impianti per la produzione agricola;
- Attività di serra e florovivaistica, silvicoltura;
- Allevamento animali nei limiti previsti dalle singole norme;
- Itticoltura, cinotecnica, apicoltura, ecc.
- Agriturismo con attività complementari previste dalla normativa vigente;
- Attività di "Fattoria didattica"
- Abitazioni per i conduttori dei fondi, per gli imprenditori agricoli e per i dipendenti, secondo i disposti delle vigenti leggi regionali.

Le *destinazioni complementari* sono ammesse in comunione all'attività qualificante ed in osservanza alle prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione. Sono considerate attività complementari:

- Servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia;
- Lavorazioni in proprio di latticini, carni, salumi, miele, frutta, verdure, ecc.;
- Il servizio mensa dipendenti e pronto soccorso personale;
- I locali di esposizione e vendita delle merci prodotte.

Le *destinazioni compatibili* all'attività qualificante sono ammesse nella misura del 20% del rapporto di copertura o volume dell'area consolidata o di nuova edificazione ed in osservanza alle prescrizioni indicate nelle singole aree di programmazione. Sono considerate attività compatibili:

- Impianti per prestazioni d'opera in agricoltura per conto terzi;
- Insediamento esercizi pubblici destinati al turismo sulla base di progetti che prevedano il recupero di immobili esistenti;
- Canile Municipale;
- Residenza ordinaria solo dove esplicitamente individuato dal PGT;
- Stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi, esclusivamente nelle fasce di rispetto stradale;
- Insediamento di consorzi agrari, ambulatori veterinari, stallaggio.

Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona:

- Nuovi insediamenti residenziali;
- Attività industriali o artigianali di lavorazione o trasformazione prodotti agricoli e dell'allevamento;
- Industrie alimentari e di bevande;
- Attività produttive di beni e servizi di carattere non alimentare;
- Commercio all'ingrosso in ogni modo esercitato;
- L'attività commerciale non connessa alla conduzione dell'impresa agricola;
- Macelli industriali ovvero non correlati all'attività propria dell'azienda agricola;
- Attività terziarie e di servizio non correlate all'agricoltura;
- Attività di intrattenimento o spettacolo pubblico non correlate all'esercizio dell'agriturismo;
- Sale Gioco, Sale Biliardo, Sale Scommesse, Discoteche, Phone center;
- Attività per il tempo libero, centri benessere, non correlati all'agriturismo;
- Destinazioni secondarie di produzione tradizionale e di produzione moderna;
- Attività di estrazione e di cava e il deposito permanente di materiali impropri;
- Scavi e reinterri che alterino le condizioni di equilibrio idrogeologico ed ambientale;
- Depositi di materiali a cielo aperto;
- Produzione calcestruzzo;
- Frantumazione pietre e minerali con lavorazione fuori cava;
- Stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi, se non collocati nelle fasce di rispetto stradale individuate nel PGT;
- La produzione e il commercio di energia oltre la quantità necessaria alla conduzione della attività agricola;
- Le attività insalubri di prima classe e le attività inserite negli elenchi del DLgs n. 152/2006, nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001 se non convenzionalmente assentite;
- Tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose o moleste e riconosciute tali ai sensi dell'articolo 19 della parte 5^a del Testo Unico Regolamentare .


12. Localizzazione esercizi per aree d'insediamento

Al fine di addivenire alla elaborazione della presente componente economica- commerciale del PGT e relativa programmazione qualitativa, il territorio verrà ripartito in due comparti: uno riferito al capoluogo e l'altro riferito agli ambiti periferici.

I comparti saranno ripartiti in aree di localizzazione in ragione della loro caratteristica urbanistica, attrattività, viabilità, sicurezza urbana, consistenza distributiva, in osservanza agli ambiti indicati dal Piano delle Regole

	Nucleo di antica formazione
	Tessuto urbano da consolidare
	Area residenziale ad elevata permeabilità
	Area residenziale in contesto di valore ambientale
	Nuova edificazione cui all'art. 17.21 PdR
	Territori della produzione artigianale e manifatturiera
	Area produttiva a usi compatibili
	Parco Agricolo
	Territori agricoli di filtro ambientale
	Area soggetta ad intervento specifico di cui all'art 19.21 PdR
	Area agricola degradata
	Verde pubblico e spazi aperti collettivi
	Fabbricati delle attrezzature pubbliche
	Edifici religiosi
	Parcheggi pubblici o di uso pubblico
	Servizi ambientali
	PLIS - Parco Serio Nord

In attuazione a quanto predetto, il territorio viene ripartito nelle seguenti aree di programmazione:




PROGRAMMAZIONE

Rilevando la diversa destinazione d'uso presenti negli ambiti di cui al precedente punto 12, la seguente programmazione si pone l'obiettivo di:

1. garantire un adeguato grado di sicurezza urbana dei diversi contesti residenziali;
2. una viabilità di penetrazione consona al ruolo urbanistico;
3. un'attenzione al contenimento acustico a garanzia della quiete residenziale;
4. un'attenzione agli insediamenti economici presso i caseggiati plurifamiliari;
5. disporre una equilibrata localizzazione delle diverse attività economiche nel rispetto dell'equità concorrenziale a sostegno dell'utilità generale della collettività;
6. rendere compatibili o complementari le diverse attività economiche con le destinazioni d'uso urbanistiche che non dispongono esplicite esclusioni delle attività stesse;
7. recuperare le attività storiche locali e tradizionali in particolare modo nel contesto storico o comunque negli ambiti ritenuti di pregio urbanistico.

Area 1 - Nucleo di antica formazione del capoluogo



L'**Area 1**, delimitata in rosso, raccoglie l'ambito di tutela storica ed architettonica nonché parte dell'ambito residenziale creatosi attorno ad esso nel tempo passato; costituisce un'area di pregio residenziale meritevole di una considerazione qualitativa nella programmazione dell'insediamento delle diverse attività economiche.

La caratteristica prevalente dell'Area è il suo netto distacco dal contesto produttivo insediato sul territorio.

Nell'area è presente la chiesa parrocchiale con la struttura oratoriana, servizi bancari ed istituzionali.

L'esame dell'area evidenzia che gli insediamenti commerciali sono prevalentemente nella tipologia di vicinato e sono altresì presenti i seguenti servizi:

n.	Tipo esercizio Area 1 - Nucleo di antica formazione
6	Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande
3	Estetisti
4	Acconciatori
2	Pizzerie d'asporto
1	Media struttura di vendita alimentare

Oltre al pregio storico urbano dell'area, occorre necessariamente tenere in evidenza la difficoltà viabilistica e di sosta che le vie del contesto urbano in esame presentano. Ne consegue che l'obiettivo della programmazione è il mantenimento e la crescita dell'insediamento commerciale di vicinato con esercizi di somministrazione e servizi di elevata qualità; pertanto per la localizzazione delle diverse attività si dispone quanto segue:

Commercio al dettaglio e all'ingrosso

E' esclusa l'attivazione di grandi strutture di vendita.

La media struttura di vendita è assentita in attuazione di appropriati interventi negoziati di recupero degli edifici storici o di ristrutturazione immobiliare, ma limitatamente per la formazione di una realtà aggregativa degli esistenti negozi di vicinato e per la superficie di vendita di tipologia M4 come indicata nell'art. 2, parte 2^ del TUR.

I negozi di vicinato devono esprimere tipologie merceologiche decisamente qualificanti e tendenti a recuperare la centralità urbana dell'area e le tradizioni storiche.

Nell'area sono escluse tipologie merceologiche dequalificanti come indicate nell'articolo 2, comma 8, della parte 2^, del TUR.

Mediante appropriati piani negoziati di intervento edilizio, i negozi di vicinato possono ampliare la loro superficie di vendita fino al raggiungimento della superficie max di vendita di mq. 250.

I predetti punti di vendita al dettaglio non possono essere attivati con l'abbattimento della superficie di vendita ai sensi dell'articolo 7, 7° comma, della parte 2^, del TUR.

La vendita di quotidiani e periodici è esercitabile mediante l'attivazione di rivendite esclusive o promiscue.

E' vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e le altre manifestazioni fieristiche o promozionali possono essere esercitate nelle forme e nei luoghi indicati dalla Giunta Comunale.

Il commercio all'ingrosso può essere esercitato solo in dimensione di agenzia per raccolta ordinazioni con esclusione di ogni possibilità di depositi o movimentazione di merce.

Nell'area è ammessa l'attivazione di punti vendita di vicinato da parte di produttori agricoli finalizzati alla vendita di soli prodotti alimentari o florovivaistici di propria produzione.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli attuali esercizi pubblici di somministrazione risultano soddisfare l'utilità sociale degli abitanti l'area e degli utenti ai servizi in essa presenti; pertanto corre l'interesse pubblico di garantire un adeguato grado di sicurezza urbana e viabilistica in relazione delle evidenziate motivazioni e al contenimento acustico a tutela della prevalente destinazione storica - residenziale.

Per dette motivazioni e pensando ad una riqualificazione qualitativa dell'area si dispone quanto segue:

- E' congelata la situazione degli attuali esercizi esistenti nell'area, consentendo la sola trasformazione concordata con l'Amministrazione Comunale in modo da attivare esercizi pubblici atti al rilancio del contesto storico ed al recupero delle tradizioni locali.
- E' assentita la trasformazione concordata degli esercizi esistenti nonché l'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione solo in attuazione di appropriati interventi urbanistico-edilizi negoziati con l'Amministrazione Comunale e in modo da attivare esercizi pubblici di qualità atti al rilancio del contesto storico ed al recupero delle tradizioni locali.
- E' esclusa l'attivazione di altri esercizi di somministrazione per trasferimento in entrata di quelli esistenti in altre Aree.
- E' esclusa l'attivazione di esercizi di produzione alimenti con vendita e consumo diretto al pubblico sul posto di produzione.
- E' esclusa l'attivazione della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati anche in

- quelli a finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'interno.
- Per motivi di sicurezza urbana contro disturbi e deprezzamento dell'area interessata ed a tutela storica-ambientale e della quiete pubblica, nonché a garanzia del servizio pubblico fornito dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli stessi non sono utilizzabili quali accesso a sale gioco o sale scommesse né tantomeno al loro interno sono installabili apparecchi automatici di gioco lecito di cui all'art. 110, 6° comma, del TULPS, ai sensi dell'art. 34, della parte 4^ del TUR.
 - L'attivazione di nuovi esercizi, la trasformazione o il trasferimento di un esercizio esistente nell'ambito dell'area 1, sono ammessi nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) Presentazione del progetto strutturale e d'arredo del nuovo esercizio al fine di verificare il recupero qualitativo degli esercizi nell'ambito storico tutelato.
 - b) Come spazi disponibili a parcheggio per le utenze, oltre allo standard urbanistico, le attività dovranno corrispondere un'adeguata dotazione qualitativa di parcheggi commisurata in uno stallo di sosta ogni 5 mq. (oltre i **35** mq.) in rapporto alla superficie di somministrazione. La realizzazione dei parcheggi può essere attuata mettendo a disposizione della clientela anche spazi privati con possibilità di reperimento in aree collocate ad una distanza massima di 100 metri dall'esercizio. In caso di disponibilità di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio, l'amministrazione comunale si riserva di decidere sull'eventuale istanza di monetizzazione degli stessi.
 - c) Il trasferimento di un esercizio pubblico in un contesto immobiliare plurifamiliare deve essere accompagnato dalla dichiarazione di ammissibilità rilasciata dal proprietario o dall'amministratore condominiale.
 - La somministrazione su aree pubbliche o private esterne agli esercizi è autorizzata previa valutazione della sussistenza delle seguenti condizioni:
 - è esclusa l'installazione di fonti sonore;
 - sorvegliabilità dell'area;
 - igienico-sanitarie;
 - di protezione dai fattori inquinanti aeriformi;
 - dall'incidenza sulla sicurezza della viabilità veicolare e pedonale;
 - dalla valutazione fatta dalla pubblica amministrazione sul rispetto dei luoghi di culto, sull'arredo urbano e di prevenzione al nascere di fenomeni di disturbo alla quiete pubblica.
 - Al fine del recupero qualitativo e storico dell'area, gli esercizi di produzione di alimenti d'asporto, con consumo sul posto, già in attività possono continuare la loro funzione di produzione, ma in caso di cessione d'azienda i subentranti dovranno attivarsi all'approntamento degli stessi requisiti, predetti, previsti per gli esercizi di somministrazione.
 - E' escluso l'esercizio delle seguenti tipologie di somministrazione: pub, disco-bar, american-bar, discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili, come definite dall'art. 5 della parte 4^, del TUR.

Locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da biliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari, spettacoli viaggianti.

A tutela della rilevanza storica del nucleo antico ed a tutela della sicurezza viabilistica e residenziale, presso gli edifici insiti nell'area, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e relativi usi compatibili, è escluso l'insediamento delle attività in argomento.

Attività ricettive alberghiere

E' esclusa ogni attività alberghiera. E' consentita solo l'attività ricettiva non alberghiera e limitatamente: Case ed appartamenti per vacanze, Foresterie lombarde, Locande, B&B.

In attuazione di appropriati interventi di recupero degli edifici storici o di nuovi interventi edificatori è possibile negoziare l'insediamento di particolari attività ricettive alberghiere connesse all'attività congressuale o di altre attività di rilevanza culturale.

Agenzie ed attività produttive di beni o servizi

Presso i locali ad uso residenziale è esclusa la possibilità di insediare attività artigianali di servizio, ma sono assentiti esclusivamente insediamenti di studi professionali, ambulatori medici, sedi legali o amministrative di imprese, agenzie assicurative e di sola intermediazione amministrativa, attività di commercio elettronico.

Al fine di garantire un adeguato equilibrio di servizi all'interno dell'area, in osservanza al minimo concorrenziale, si dispone che, nel rispetto della destinazione d'uso urbanistica, di cui al punto 11.1. del presente elaborato, si possano insediare attività di utilità sociale di servizio mediante abilitazioni edilizie convenzionate o negoziate con l'Amministrazione Comunale e mirate principalmente al recupero delle attività storiche locali e comunque di qualità attrattiva ferma restando la corrispondenza degli stessi requisiti urbanistici previsti per l'insediamento dei negozi di vendita al dettaglio:


<i>Acconciatori - Estetisti</i>	Sono attivabili ulteriori laboratori, ma al piano terra e con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza delle stesse prescrizioni urbanistiche dei negozi di vicinato.
<i>Piccolo laboratorio di Lavanderia - stireria</i>	Si rileva l'utilità sociale del servizio o semplice recapito del servizio, comprese le lavanderie automatiche, con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Piccoli laboratori di servizio quali: sartoria, calzolaio, copisteria</i>	Si rileva l'utilità sociale dei servizi, con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Piccolo laboratorio di panificazione senza consumo sul posto</i>	E' assentibile solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica e solo se impostato al recupero storico locale dell'attività con vendita diretta di solo prodotti di panetteria, con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Piccoli laboratori di pasticceria, gelateria, gastronomia locale, senza consumo sul posto</i>	E' assentibile solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica e solo se impostato al recupero qualitativo dell'area con vendita diretta solo dei propri prodotti di pasticceria, gelateria, gastronomia, con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Banche ed istituti di credito</i>	Sono assentibili solo in modo negoziato mediante interventi di recupero edilizio del centro storico.
<i>Agenzie pubbliche di intermediazione</i>	L'insediamento è assentito solo in locali al piano terra, con accesso diretto dalla pubblica via, e mediante assenso edilizio convenzionato o negoziato in osservanza delle disposizioni afferenti la destinazione d'uso di cui al punto 11.1 del presente elaborato. <i>(vedi successive esclusioni)</i>
<i>Attività inerenti il settore trasporti (autofficine, distributori, autolavaggi, rimesse, logistiche, ecc.)</i>	Può essere consentita solo l'attivazione di recapito per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Attività escluse

Confermate le esclusioni di cui al punto 11.1 del presente elaborato, dall'area sono altresì escluse le seguenti attività:

<i>Tatuaggi o Piercing</i>	Le attività non sono assentite poiché non corrispondono ad attività storiche locali ne tantomeno concorrono ad elevare la qualità attrattiva dell'area.
<i>Laboratori alimentari diversi da quelli assentiti, con o senza consumo sul posto</i>	A tutela del recupero storico e qualitativo dell'area, è da escludersi la possibilità insediativa di laboratori per la preparazione di alimenti che non abbiano affinenza storica con la tradizione locale come disposto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
<i>Agenzie pubbliche di intermediazione o servizi</i>	Le agenzie di Transfer Money, Compro Oro o preziosi, e di onoranze funebri, non sono attivabili poiché non corrispondono ad attività storiche locali ne tantomeno concorrono ad elevare la qualità attrattiva dell'area.
<i>Attività produttive di beni diversi</i>	A tutela del recupero storico o qualitativo delle attività esercitate nell'area, è da escludersi la possibilità insediativa di qualsivoglia attività produttiva di beni se non rientrante nelle precedenti ammissibilità.
<i>Depositi di materiali di ogni genere</i>	A tutela del recupero storico e qualitativo dell'area, è da escludersi la possibilità insediativa di qualsivoglia attività di deposito di beni se non accessorio delle precedenti ammissibilità.
<i>Attività inerenti il settore trasporti</i>	La caratteristica storica e viabilistica dell'area esclude l'attivazione di attività afferenti al settore trasporti quali autofficine, distributori di carburanti, rimesse di veicoli. Può essere consentita l'attivazione di recapito per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Area 2 - Ambito di sviluppo residenziale ad Ovest del centro



L'Area 2, raccoglie l'ambito di pregio residenziale in espansione dell'Area 1 e nel suo complesso non presenta insediamenti di attività commerciali. Unico esercizio di somministrazione è presente presso il centro sportivo.

L'area è caratterizzata dalla presenza dell'ambito cimiteriale, del centro sportivo e dalla fascia di tutela idrogeologica del Fiume Serio.

Presenta ambiti di futuro sviluppo urbanistico e precisamente **B3 (residenziale con ambito cimiteriale delimitata in BLU)**, **B1 (area di compensazione a verde pubblico delimitata in BIANCO)**, **Piano di recupero (area produttiva dismessa delimitata in FUCSIA)**; la loro realizzazione è posta in negoziazione di piani attuativi.

In posizione estrema Sud Ovest presenta un piccolo ambito produttivo da compatibilizzare delimitato in **GIALLO**.

n.	Tipo esercizio Area 2 - Residenziale ovest capoluogo
1	Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande
0	Estetisti
0	Acconciatori
0	Pizzerie d'asporto
0	Media struttura di vendita alimentare

Oltre agli obiettivi propri della programmazione per la presente area si dispone l'obiettivo della tutela dell'ambito residenziale di pregio evitando insediamenti economici che possano creare nocuo alla popolazione residente mediante emissioni acustiche causate anche dall'eccessiva viabilità indotta dalle diverse attività; pertanto per la localizzazione qualitativa delle diverse attività si dispone quanto segue:

Commercio al dettaglio e all'ingrosso

E' esclusa l'attivazione di grandi strutture di vendita.

La realizzazione di una media struttura di vendita alimentare e non alimentare, anche organizzata in forma unitaria, per una superficie complessiva di vendita di tipo **M2 o M5** (da 751 a 1.500 mq.) anche di tipo aggregativo di servizi è assentita in esecuzione del Piano di recupero dell'area produttiva dismessa delimitata in Fucsia.

Tuttavia in osservanza al principio della minima concorrenza e dovendo disporre la compatibilizzazione dell'ambito produttivo, si dispone la possibile attivazione di altre medie strutture di vendita non alimentari **M5** (da 751 a 1.500 mq.), nell'ambito produttivo delimitato in giallo e finalizzate alla vendita di prodotti dequalificanti o ingombranti come indicati rispettivamente nell'articolo 2, comma 8, e nell'articolo 7, 7 comma, della parte 2^, del TUR. Nel presente ambito produttivo è altresì consentita la vendita diretta dei prodotti di propria produzione per una superficie massima di vendita di mq. 250.

I negozi di vicinato sono liberamente attivabili in ogni loro tipologia merceologica con esclusione di quelli dequalificanti o ingombranti come indicati rispettivamente nell'articolo 2, comma 8, e nell'articolo 7, 7 comma, della parte 2^, del TUR.

La vendita di quotidiani e periodici è esercitabile mediante l'attivazione di rivendite esclusive o promiscue.

Il commercio su aree pubbliche è in ogni sua forma esercitabile, le altre manifestazioni fieristiche o promozionali possono essere esercitate nelle forme e nei luoghi indicati dalla Giunta Comunale.

Il commercio all'ingrosso può essere esercitato solo nell'ambito produttivo delimitato in giallo, mentre nella restante parte dell'area può essere esercitato in dimensione di agenzia per raccolta ordinazioni senza possibilità di depositi o movimentazione di merce.

Nell'area è ammessa l'attivazione di punti vendita di vicinato da parte di produttori agricoli finalizzati alla vendita di soli prodotti alimentari o florovivaistici di propria produzione.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

La situazione del servizio esistente presenta ulteriori spazi operativi al fine del raggiungimento di un adeguato parametro di servizio a fronte dell'utilità sociale dell'area in visione anche dello sviluppo residenziale.

Ponendo l'attenzione sulla destinazione prevalentemente residenziale di pregio dell'area, l'insediamento

degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande è assentito prevalentemente in attuazione di appropriati interventi urbanistico-edilizi negoziati e comunque in modo da attivare esercizi pubblici qualificati al rispetto del pregio residenziale.

Per dette motivazioni:

- è assentita l'attivazione di altri esercizi di somministrazione anche per trasferimento in entrata di quelli esistenti;
- è assentita l'attivazione di esercizi di produzione alimenti con vendita e consumo diretto al pubblico sul posto di produzione;
- è assentita l'attivazione della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati anche a finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'interno;
- per motivi di sicurezza urbana contro disturbi e deprezzamento dell'area interessata ed a tutela della quiete pubblica residenziale, nonché a garanzia del servizio pubblico fornito dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli stessi non sono utilizzabili quali accesso a sale gioco o sale scommesse ne tantomeno al loro interno sono installabili apparecchi automatici di gioco lecito di cui all'art. 110, 6° comma, del TULPS, ai sensi dell'art. 34, della parte 4^, del TUR.

L'attivazione o il trasferimento di esercizio nell'ambito dell'area è ammesso nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Come spazi disponibili a parcheggio per le utenze, oltre allo standard urbanistico, le nuove attività o quelle trasferite dovranno corrispondere un'adeguata dotazione qualitativa di parcheggi commisurata in uno stallo di sosta ogni 5 mq. (oltre i **35** mq.) in rapporto alla superficie di somministrazione. La realizzazione dei parcheggi può essere attuata mettendo a disposizione della clientela anche spazi privati con possibilità di reperimento in aree collocate ad una distanza massima di 100 metri dall'esercizio. In caso di disponibilità di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio, l'amministrazione comunale si riserva di decidere sull'eventuale istanza di monetizzazione degli stessi.
- b) Data la particolare caratteristica prettamente residenziale dell'area, non sono attivabili fonti sonore sulle aree esterne di somministrazione.
- c) L'attivazione di un esercizio pubblico in un contesto immobiliare plurifamiliare deve essere accompagnato dalla dichiarazione di ammissibilità rilasciata dal proprietario o dall'amministratore condominiale.
- d) La somministrazione su aree pubbliche o private esterne agli esercizi è autorizzata previa valutazione della sussistenza delle seguenti condizioni:
 - sorvegliabilità dell'area;
 - igienico-sanitarie;
 - di protezione dai fattori inquinati aeriformi;
 - dall'incidenza sulla sicurezza della viabilità veicolare e pedonale;
 - dalla valutazione fatta dalla pubblica amministrazione sul rispetto dei luoghi di culto, sull'arredo urbano e di prevenzione al nascere di fenomeni di disturbo alla quiete pubblica.
- e) E' escluso l'esercizio delle seguenti tipologie di somministrazione: pub, disco-bar, american-bar, discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili, come definite dall'art. 5 della parte 4^, del TUR.

Locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da bigliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari, spettacoli viaggianti.

A tutela della rilevanza d'uso urbanistico residenziale, presso gli edifici insiti nell'area, compatibilmente con la loro destinazione urbanistica e relativi usi, è assentito l'insediamento delle attività in argomento con esclusione delle sale da gioco, sale scommesse, sale da ballo, discoteche, centri di telefonia fissa ed internet point.

Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta

E' assentita ogni forma di attività alberghiera.

In attuazione di appropriati interventi di recupero o di nuovi interventi edificatori è possibile negoziare l'insediamento di particolari attività ricettive connesse all'attività congressuale o di altre attività di rilevanza culturale.

Agenzie ed attività produttive di beni o servizi

Dovendo garantire il principio legislativo dell'equità concorrenziale si dispone che presso i locali ad uso residenziale è esclusa la possibilità di insediare attività artigianali di servizio, ma sono assentiti esclusivamente insediamenti di studi professionali, ambulatori medici, sedi legali o amministrative di imprese, agenzie assicurative e di sola intermediazione amministrativa, attività di commercio elettronico.

Al fine di garantire un adeguato equilibrio di servizi all'interno dell'area, in osservanza al minimo concorrenziale, si dispone che, nel rispetto della destinazione d'uso urbanistica principale (residenziale), di cui al punto 11.2. del presente elaborato, si possano insediare attività di utilità sociale di servizio possibilmente mediante abilitazioni edilizie convenzionate o negoziate con l'Amministrazione Comunale o mirate principalmente a fornire un servizio di utilità sociale di qualità attrattiva ferma restando la corrispondenza degli stessi requisiti urbanistici previsti per l'insediamento dei negozi di vendita al dettaglio o pubblici esercizi.


<i>Acconciatori - Estetisti</i>	Sono assentiti laboratori solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato..
<i>Tatuaggi e Piercing</i>	Sono assentiti laboratori solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato..
<i>Lavanderie</i>	Sono assentite lavanderie, anche automatiche, o semplice recapito del servizio, solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Panifici</i>	E' assentita l'attivazione di panifici, con vendita diretta, solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Laboratorio di pasticceria senza consumo sul posto</i>	E' assentita l'attivazione di pasticcerie, con vendita diretta, solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Laboratorio di gelateria senza consumo sul posto</i>	E' assentita l'attivazione di gelaterie, con vendita diretta, solo al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Laboratorio di gastronomia senza consumo sul posto</i>	E' assentita l'attivazione di gastronomie, con vendita diretta, solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Banche ed istituti di credito</i>	E' assentito l'insediamento solo con titolo abilitativo edilizio negoziato con l'osservanza dei requisiti previsti per le attività commerciali in relazione alla superficie di attività.
<i>Agenzie in genere</i>	L'insediamento è assentito solo mediante assenso edilizio convenzionato in osservanza delle norme urbanistiche sulla destinazione d'uso e qualora si prospettano sulla pubblica via sono sottoposte all'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato. Le agenzie per onoranze funebri devono corrispondere agli stessi requisiti dei negozi di vicinato e non devono prospettare vetrine pubblicitarie dell'attività se non ad esclusivo motivo floreale;
<i>Attività inerenti il settore trasporti</i>	L'insediamento di attività del settore trasporto sono assentite con esclusione dei distributori di carburante, centri di logistica e carrozzerie.

Attività escluse

Confermate le esclusioni di cui al punto 11.2 del presente elaborato, e fatte salve le attività già esistenti ed eventualmente risultanti tra le escluse dall'area, sono altresì escluse le seguenti attività:

<i>Laboratori alimentari diversi dai precedenti con o senza consumo sul posto</i>	A tutela dell'ambito prettamente residenziale, è esclusa la possibilità insediativa di laboratori per la preparazione di alimenti di qualsivoglia natura non rientranti nei precedenti casi di ammissibilità.
<i>Attività produttive di beni diversi</i>	Nell'ambito residenziale è escluso l'insediamento di qualsivoglia attività produttiva di beni e servizi se non rientrante nelle precedenti ammissibilità.
<i>Depositi di materiali di ogni genere</i>	E' escluso l'insediamento di qualsivoglia attività di deposito di beni se non accessorio alle precedenti ammissibilità.
<i>Attività inerenti il settore trasporti</i>	Del settore trasporto è escluso l'insediamento di centri logistici di trasporto, distributori di carburanti, carrozzerie.

Area 3 - Ambito residenziale consolidato a Nord - Est e Sud del centro



L'Area 3, raccoglie l'ambito residenziale consolidato ed in espansione a nord, est e sud del capoluogo; nel suo complesso presenta scarsi insediamenti di attività commerciali posti lungo le vie Giovanni XXIII° e Fantoni, un esercizio di somministrazione che non sorreggono il fabbisogno dell'area.

I confini dell'area sono indicati in Rosso e costituiti: a Nord dal limite urbanizzato fino al confine del territorio comunale; a Est dal limite urbano degli immobili fronteggianti la via Kennedy e facenti parte dell'area 4; a Sud dal tracciato di progettazione della tangenziale stradale.

All'interno dell'area 3, si colloca un ambito produttivo delimitato in Giallo che sarà oggetto di intervento di compatibilizzazione residenziale.

L'area 3 è caratterizzata anche dalla presenza di un ambito di futuro sviluppo urbanistico residenziale delimitato in Blu la cui realizzazione è posta in negoziazione di piano attuativo prettamente residenziale.

n.	Tipo esercizio Area 3 - Residenziale Nord - Est e Sud del capoluogo
1	Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande
0	Estetisti
1	Acconciatori
1	Pizzerie d'asporto
0	Media struttura di vendita alimentare
1	Chiosco giornali

Oltre agli obiettivi propri della programmazione urbanistica per la presente area si dispone l'obiettivo della tutela dell'ambito urbano residenziale evitando insediamenti economici che possano creare nocimento alla popolazione residente mediante emissioni acustiche o comunque inquinanti causate anche dall'eccessiva viabilità indotta dalle diverse attività; pertanto per la localizzazione qualitativa delle diverse attività si dispone quanto segue:

Commercio al dettaglio e all'ingrosso

E' esclusa l'attivazione di medie e grandi strutture di vendita.

I negozi di vicinato sono liberamente attivabili con esclusione dei prodotti dequalificanti indicati dall'art. 2, comma 8, della parte 2^ del TUR.

I predetti punti di vendita possono essere attivati con l'abbattimento della superficie di vendita ai sensi dell'articolo 7, 7 comma, della parte 2^, del TUR.

Il commercio su aree pubbliche è esercitabile solo in modo itinerante.

Il commercio all'ingrosso può essere esercitato solo in forma di agenzia, senza depositi o movimentazioni merci.

Nella zona è ammessa l'attivazione di punti vendita di vicinato da parte di produttori agricoli finalizzati alla vendita di soli prodotti alimentari o florovivaistici di propria produzione.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

La situazione del servizio esistente è decisamente carente a fronte dell'utilità sociale dell'area in visione anche dello sviluppo residenziale.

Ponendo l'attenzione sulla destinazione consolidata residenziale dell'area, l'insediamento degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande è assentito prevalentemente in attuazione di appropriati interventi di cambio destinazione d'uso urbanistico e comunque in modo da attivare esercizi pubblici qualificati al rispetto dell'ambito residenziale.

Per dette motivazioni:

- è assentita l'attivazione di altri esercizi di somministrazione anche per trasferimento in entrata di quelli esistenti;
- è assentita l'attivazione di esercizi di produzione alimenti con vendita e consumo diretto al pubblico sul posto di produzione;
- è assentita l'attivazione della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati anche a finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'Interno;

- per motivi di sicurezza urbana contro disturbi e deprezzamento dell'area interessata ed a tutela della quiete pubblica residenziale, nonché a garanzia del servizio pubblico fornito dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli stessi non sono utilizzabili quali accesso a sale gioco o sale scommesse né tantomeno al loro interno sono installabili apparecchi automatici di gioco lecito di cui all'art. 110, 6° comma, del TULPS, ai sensi dell'art. 34, della parte 4^, del TUR.

L'attivazione o il trasferimento di esercizio nell'ambito dell'area è ammesso nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Come spazi disponibili a parcheggio per le utenze, oltre allo standard urbanistico, le nuove attività o quelle trasferite dovranno corrispondere un'adeguata dotazione qualitativa di parcheggi commisurata in uno stallo di sosta ogni 5 mq. (oltre i **35** mq.) in rapporto alla superficie di somministrazione. La realizzazione dei parcheggi può essere attuata mettendo a disposizione della clientela anche spazi privati con possibilità di reperimento in aree collocate ad una distanza massima di 100 metri dall'esercizio. In caso di disponibilità di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio, l'amministrazione comunale si riserva di decidere sull'eventuale istanza di monetizzazione degli stessi.
- b) Data la particolare caratteristica prettamente residenziale dell'area, non sono attivabili fonti sonore sulle aree esterne di somministrazione.
- c) L'attivazione di un esercizio pubblico in un contesto immobiliare plurifamiliare deve essere accompagnato dalla dichiarazione di ammissibilità rilasciata dal proprietario o dall'amministratore condominiale.
- d) La somministrazione su aree pubbliche o private esterne agli esercizi è autorizzata previa valutazione della sussistenza delle seguenti condizioni:
 - sorvegliabilità dell'area;
 - igienico-sanitarie;
 - di protezione dai fattori inquinati aeriformi;
 - dall'incidenza sulla sicurezza della viabilità veicolare e pedonale;
 - dalla valutazione fatta dalla pubblica amministrazione sul rispetto dei luoghi di culto, sull'arredo urbano e di prevenzione al nascere di fenomeni di disturbo alla quiete pubblica.
- e) E' escluso l'esercizio delle seguenti tipologie di somministrazione: pub, disco-bar, american-bar, discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili, come definite dall'art. 5 della parte 4^, del TUR.

Locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da biliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari, spettacoli viaggianti.

A tutela della rilevanza d'uso urbanistico residenziale, presso gli edifici insiti nell'area, compatibilmente con la loro destinazione urbanistica e relativi usi, è assentito l'insediamento delle attività in argomento con esclusione delle sale da gioco, sale scommesse, sale da ballo, discoteche.

Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta

E' assentita ogni forma di attività alberghiera.

In attuazione di appropriati interventi di recupero o di nuovi interventi edificatori è possibile negoziare l'insediamento di particolari attività ricettive connesse all'attività congressuale o di altre attività di rilevanza culturale.

Agenzie ed attività produttive di beni o servizi

Dovendo garantire il principio legislativo dell'equità concorrenziale si dispone che presso i locali ad uso residenziale è esclusa la possibilità di insediare attività artigianali di servizio, ma sono assentiti esclusivamente insediamenti di studi professionali, ambulatori medici, sedi legali o amministrative di imprese, agenzie assicurative e di sola intermediazione amministrativa, attività di commercio elettronico.

Al fine di garantire un adeguato equilibrio di servizi all'interno dell'area, in osservanza al minimo concorrenziale, si dispone che, nel rispetto della destinazione d'uso urbanistica principale (residenziale), di cui al punto 11.2. del presente elaborato, si possano insediare attività di utilità sociale di servizio possibilmente mediante abilitazioni edilizie convenzionate o negoziate con l'Amministrazione Comunale o mirate principalmente a fornire un servizio di utilità sociale di qualità attrattiva ferma restando la corrispondenza degli stessi requisiti urbanistici previsti per l'insediamento dei negozi di vendita al dettaglio o pubblici esercizi.

Acconciatori - Estetisti	Sono assentiti laboratori solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato..
Tatuaggi e Piercing	Sono assentiti laboratori solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato..


<i>Lavanderie</i>	Sono assentite lavanderie, anche automatiche, o semplice recapito del servizio, solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Panifici</i>	E' assentita l'attivazione di panifici, con vendita diretta, solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Laboratorio di pasticceria senza consumo sul posto</i>	E' assentita l'attivazione di pasticcerie, con vendita diretta, solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Laboratorio di gelateria senza consumo sul posto</i>	E' assentita l'attivazione di gelaterie, con vendita diretta, solo al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Laboratorio di gastronomia senza consumo sul posto</i>	E' assentita l'attivazione di gastronomie, con vendita diretta, solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Banche ed istituti di credito</i>	E' assentito l'insediamento solo con titolo abilitativo edilizio negoziato con l'osservanza dei requisiti previsti per le attività commerciali in relazione alla superficie di attività.
<i>Agenzie in genere</i>	L'insediamento è assentito solo mediante assenso edilizio convenzionato in osservanza delle norme urbanistiche sulla destinazione d'uso e qualora si prospettano sulla pubblica via sono sottoposte all'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato. Le agenzie per onoranze funebri devono corrispondere agli stessi requisiti dei negozi di vicinato e non devono prospettare vetrine pubblicitarie dell'attività se non ad esclusivo motivo floreale;
<i>Attività inerenti il settore trasporti</i>	L'insediamento di attività del settore trasporto sono assentite con esclusione dei distributori di carburante, centri di logistica e carrozzerie.

Attività escluse

Confermate le esclusioni di cui al punto 11.2 del presente elaborato, e fatte salve le attività già esistenti ed eventualmente risultanti tra le escluse dall'area, sono altresì escluse le seguenti attività:

<i>Laboratori alimentari diversi dai precedenti con o senza consumo sul posto</i>	A tutela dell'ambito prettamente residenziale, è esclusa la possibilità insediativa di laboratori per la preparazione di alimenti di qualsivoglia natura non rientranti nei precedenti casi di ammissibilità.
<i>Attività produttive di beni diversi</i>	Nell'ambito residenziale è escluso l'insediamento di qualsivoglia attività produttiva di beni e servizi se non rientrante nelle precedenti ammissibilità.
<i>Depositi di materiali di ogni genere</i>	E' escluso l'insediamento di qualsivoglia attività di deposito di beni se non accessorio alle precedenti ammissibilità.
<i>Attività inerenti il settore trasporti</i>	Del settore trasporto è escluso l'insediamento di centri logistici di trasporto, distributori di carburanti, carrozzerie.

Area 4 - Ambito misto via Kennedy



L'Area 4, raccoglie prevalentemente ambiti produttivi, commerciale con medie strutture di vendita, produzione agricola in serre, di terziario e residenziale consolidato; nel suo complesso presenta insediamenti di attività commerciali, esercizi di somministrazione che poco attengono al fabbisogno o utilità sociale dei residenti, ma concorrono a dare un servizio all'utenza in transito di attraversamento del territorio lungo la via Kennedy.

I confini dell'area sono indicati in **Rosso** e costituiti: a Nord dal confine del territorio comunale; a Est dal limite urbanizzato a destinazione produttiva; a Sud dal tracciato di progettazione della tangenziale stradale; a dalla via Kennedy comprendendo tutti gli immobili prospicienti la via e con accesso dalla stessa.

n.	Tipo esercizio Area 4 - Ambito misto via Kennedy
4	Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande
1	Estetisti
1	Acconciatori
2	Pizzerie d'asporto
1	Media struttura di vendita alimentare
1	Media struttura non alimentare
1	Sala gioco slot VLT

All'interno dell'area, a causa della diversificata destinazione urbanistica, vengono individuate due ambiti delimitati: in **Verde** quale zona di produzione agricola florovivaistica; in **Blu** quale ambito di sviluppo residenziale: Oltre ai predetti ambiti si rileva una conurbazione residenziale consolidata con una destinazione produttiva, pertanto la programmazione si pone l'obiettivo dello sviluppo di una destinazione produttiva mista evitando insediamenti economici che possano creare emissioni inquinanti causate anche dall'eccessiva viabilità indotta dalle attività stesse; pertanto per la localizzazione qualitativa delle diverse attività si dispone la seguente programmazione.

Commercio al dettaglio e ingrosso

E' escluso l'insediamento di grandi strutture di vendita.

In osservanza al principio del minimo concorrenziale si dispone una attenta verifica delle realtà economiche insediate nell'area concedendo la possibile attivazione di medie strutture di vendita insediabili sino alla tipologia M2 o M6 e per complessivi mq. 9.000 comprese le attività esistenti.

Eventuale quota di superficie residuale risultante al termine della predetta verifica potrà essere, negoziata per l'attivazione di nuove medie strutture di vendita M2 o M5.

Nelle aree produttive prospicienti via Kennedy sono attivabili punti di vendita dei prodotti di propria produzione per una superficie di vendita massima di 250 mq.

I predetti esercizi di vendita ed i negozi di vicinato sono esercitabili in tutto l'ambito d'insediamento e per tutte le tipologie merceologiche comprese quelle dequalificanti come indicate nell'articolo 2, comma 8, della parte 2^a del TUR, le quali non potranno interessare gli insediamenti prospicienti la via Kennedy.

Gli stessi punti di vendita al dettaglio possono essere attivati con l'abbattimento della superficie di vendita ai sensi dell'articolo 7, 7^o comma, della parte 2^a del TUR.

La vendita di quotidiani e periodici è esercitabile in forma promiscua.

Il commercio su aree pubbliche è in ogni sua forma esercitabile in osservanza delle disposizioni previste dalla parte 3^a del TUR e delle specifiche disposizioni di cui alla presente componente economica commerciale del PGT.

L'esercizio del commercio all'ingrosso è reso compatibile in ogni sua forma solo in modo negoziato con l'amministrazione comunale corrispondendo ai criteri insediativi previsti al punto 8) del presente elaborato.

Nella zona è ammessa l'attivazione di punti vendita da parte di produttori agricoli finalizzati alla vendita di soli prodotti alimentari di propria produzione con l'osservanza delle stesse disposizioni urbanistiche previste per i negozi di vendita al dettaglio in ragione delle superficie di vendita predisposta.

Sono attivabili punti di vendita dei prodotti di propria produzione per una superficie di vendita massima di 250 mq.; tuttavia è assentita la possibilità di estendere l'area di vendita predetta fino alla dimensione della

media struttura di vendita non alimentare M4 (fino a 750 mq.) negoziando con l'amministrazione comunale la necessaria compatibilità urbanistica che resta a beneficio del solo richiedente senza comportare alcuna variante urbanistica. L'area resa compatibile non è separabile né cedibile separatamente dall'attività produttiva principale e deve riguardare la vendita di prodotti affini o complementari ai beni prodotti dell'azienda richiedente. Alla cessazione dell'attività, detta compatibilità urbanistica viene a cessare e l'area di vendita torna ad essere solo produttiva.

Nell'ambito florovivaistico delimitato in **Verde** è consentita la vendita nei limiti dettati dall'articolo 4 del DLgs 228/2001 e comunque la vendita di prodotti non derivati dall'impresa agricola non potranno interessare una superficie di vendita superiore al **750 mq.**

Somministrazione alimenti e bevande

Nella presente Area 4 è consentita l'attivazione di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, e di laboratori per la produzione di prodotti alimentari con vendita e consumo servito sul posto, anche per trasferimento in entrata nell'ambito da parte di altri esercizi esistenti anche in modo congiunto agli interventi d'insediamento delle medie strutture assentite mediante negoziazione.

Data la particolare caratteristica prevalentemente mista produttiva-commerciale, ad alta densità di traffico in attraversamento, gli esercizi di somministrazione, realizzati in modo disgiunto dalle medie strutture di vendita, possono essere assentiti solo in osservanza alle seguenti disposizioni:

- a) Per la loro attivazione, oltre allo standard urbanistico, si dovrà corrispondere uno standard qualitativo di parcheggi commisurato in uno stallo di sosta ogni 5 mq. (oltre i 35 mq.) in rapporto alla superficie di somministrazione. La realizzazione dei parcheggi può essere attuata mettendo a disposizione della clientela anche spazi privati. In caso di disponibilità di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio, l'amministrazione comunale si riserva di decidere sull'eventuale istanza di monetizzazione degli stessi o la realizzazione di altre opere negoziate.
- b) E' esclusa l'attivazione della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati anche a quelli a finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'interno;

A garanzia del servizio pubblico fornito dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli stessi non sono utilizzabili quali accesso a sale gioco o sale scommesse.

La somministrazione su aree pubbliche o private esterne agli esercizi è autorizzata previa valutazione della sussistenza delle seguenti condizioni:

- sorvegliabilità dell'area (DM n. 564/1992);
- igienico-sanitarie;
- di protezione dai fattori inquinanti aeriformi.

Locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da biliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari.

Presso gli edifici insiti nell'ambito, compatibilmente con la loro destinazione urbanistica e relativi usi elencati al punto 11.4. del presente elaborato, è assentito l'insediamento delle attività in argomento negoziando con l'amministrazione comunale il dimensionamento dell'area parcheggio, la viabilità d'accesso, gli orari di svolgimento dell'attività e l'adeguamento ambientale con il contesto circostante. Le sale da ballo e le discoteche dovranno essere poste a 150 m. dal limite residenziale più prossimo.

Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta

Nell'intero ambito d'insediamento è consentita l'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in ogni modo esercitate nel rispetto delle disponibilità urbanistiche.

Agenzie ed attività produttive di beni o servizi

Presso le abitazioni private è esclusa la possibilità di insediare attività artigianali di servizio, ma sono assentiti esclusivamente insediamenti di studi professionali, ambulatori medici, sedi legali o amministrative di imprese, agenzie assicurative e di sola intermediazione amministrativa, attività di commercio elettronico.


Al fine di garantire un adeguato equilibrio di servizi all'interno dell'ambito, in osservanza al minimo concorrenziale, si dispone che, nel rispetto della destinazione d'uso urbanistica di cui al punto 11.4. del presente elaborato, si possano insediare attività di utilità sociale di servizio mediante abilitazioni edilizie convenzionate o negoziate con l'Amministrazione Comunale e mirate principalmente alla elevazione della qualità attrattiva ferma restando la corrispondenza degli stessi requisiti urbanistici previsti per l'insediamento dei negozi di vendita al dettaglio o pubblici esercizi:

<i>Acconciatori – Estetisti – Tatuaggi o Piercing</i>	Sono assentiti solo in locali al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via e in osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Lavanderie - anche automatiche - o semplice ricezione del servizio</i>	sono assentite solo in locali al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via e in osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Laboratori alimentari senza consumo sul posto</i>	E' assentita la possibilità insediativa di laboratori per la preparazione di alimenti con l'osservanza delle disposizioni previste per le attività di vendita al dettaglio in ragione della superficie di vendita.
<i>Laboratori alimentari con consumo sul posto</i>	E' assentita la possibilità insediativa di laboratori per la preparazione di alimenti con consumo sul posto con l'osservanza delle disposizioni previste gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
<i>Banche ed istituti di credito</i>	E' assentito l'insediamento con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato o medie strutture di vendita in ragione della superficie adibita al servizio bancario o creditizio.
<i>Agenzie pubbliche di intermediazione</i>	Sono assentite solo al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via in osservanza delle disposizioni afferenti la destinazione d'uso e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Attività produttive di beni diversi - Depositi di materiali di ogni genere - Attività inerenti il settore trasporti</i>	Sono assentiti nei limiti disposti dal punto 11.4. del presente elaborato. E' esclusa l'installazione di ulteriori distributori pubblici di carburanti e l'attività di carrozzeria.

Attività escluse

Sono confermate le esclusioni di cui al punto 11.4 del presente elaborato relative al sistema del commercio e produzione.

Area 5 - Ambiti produttivo e commerciale



L'**Area 5**, come delimitata in **Rosso**, è costituita da due ambiti di cui uno a destinazione squisitamente produttiva industriale consolidata e l'altro a destinazione prettamente commerciale in fase di sviluppo; per opportunità di programmazione l'area viene ripartita in due zone come sopra indicato nella tavola grafica.

Zona 1 produttiva

L'ambito è interessato da insediamenti squisitamente produttivi ubicati a est dell'ambito residenziale del capoluogo e lungo la via Garibaldi configurandosi quale accesso al contesto urbano per chi proviene da Torre de' Roveri.

Attualmente nell'ambito si rilevano attività commerciali consistenti nella vendita diretta di propri prodotti da parte di alcuni produttori e la vendita di autoveicoli da parte delle diverse carrozzerie e autofficine presenti nella zona riscontrando la necessità di una verifica sulle attività effettivamente svolte nell'ambito stesso.

Al fine di corrispondere adeguatamente alle necessità della zona fornendo adeguati servizi alle maestranze e utilizzando la zona a completamento della possibilità insediativa di tutte le attività escluse dalle altre aree, ma sviluppando il contestuale ruolo di porta est del territorio, si dispone quanto segue:

Commercio al dettaglio e all'ingrosso

E' esclusa l'attivazione di grandi strutture di vendita.

La media struttura di vendita è assentita solo nelle seguenti modalità:

1. Sono attivabili punti di vendita dei prodotti di propria produzione per una superficie di vendita massima di 250 mq.; tuttavia è assentita la possibilità di estendere l'area di vendita predetta fino alla dimensione della media struttura di vendita non alimentare M4 (fino a 750 mq.) negoziando con l'amministrazione comunale la necessaria compatibilità urbanistica che resta a beneficio del solo richiedente senza comportare alcuna variante urbanistica.
L'area resa compatibile non è separabile né cedibile separatamente dall'attività produttiva principale e deve riguardare la vendita di prodotti affini o complementari ai beni prodotti dell'azienda richiedente.
Alla cessazione dell'attività, detta compatibilità urbanistica viene a cessare e l'area di vendita torna ad essere solo produttiva.
2. Sono insediabili attività di media struttura per la sola vendita di prodotti dequalificanti come indicati nell'articolo 2, comma 8, della parte 2[^], del TUR.
3. I predetti punti di vendita possono essere attivati con l'abbattimento della superficie di vendita ai sensi dell'articolo 7, 7 comma, della parte 2[^], del TUR.
4. I negozi di vicinato sono liberamente attivabili in ogni loro tipologia merceologica.
5. Il commercio all'ingrosso può essere esercitato in ogni sua forma corrispondendo alle disposizioni di cui all'articolo 10, negoziando l'eventuale applicazione dei commi 2 e 3, dello stesso articolo 10, della parte 2[^], del TUR.
6. Nella zona è ammessa l'attivazione di punti vendita di vicinato da parte di produttori agricoli finalizzati alla vendita di soli prodotti alimentari o florovivaistici di propria produzione.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Dato il netto distacco dal contesto urbano non si rileva l'utilità sociale né la necessità di insediare esercizi di somministrazione se non a supporto delle maestranze operanti nella zona.

Per detta motivazione:

- è esclusa l'attivazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, anche per trasferimento in entrata di quelli esistenti;
- è esclusa l'attivazione della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati con finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'interno;
- è assentita solo la creazione di un punto di ristorazione (self service) da mettere a disposizione delle maestranze dell'ambito comunque anche a supporto degli operatori delle ditte operanti nella contigua area 6.

Locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da biliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari, spettacoli viaggianti.

Presso gli edifici insiti nella zona, compatibilmente con la loro destinazione urbanistica e relativi usi, è assentito l'insediamento delle attività in argomento negoziando con l'amministrazione comunale il dimensionamento dell'area parcheggio, la viabilità d'accesso, gli orari di svolgimento dell'attività e l'adeguamento ambientale con il contesto circostante.

Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta

Non è assentita alcuna forma di attività alberghiera o non alberghiera se non configurata come foresteria o guardiania della singola ditta.

Agenzie ed attività produttive di beni o servizi

Al fine di garantire un adeguato equilibrio di servizi all'interno dell'ambito sono consentite le attività di cui al punto 11.3 con l'applicazione delle esclusioni indicate allo stesso punto.

Resta inteso che l'attivazione delle **attività complementari o compatibili** è subordinata alla corresponsione negoziale degli stessi requisiti previsti per i negozi di vicinato o medie strutture di vendita in relazione della slp insediata.

Ambito 2 misto produttivo - commerciale

Per comodità e precisione di programmazione, l'ambito viene ripartito in tre spazi:

Spazio A - media superficie di vendita esistente per mq. 2.500

Spazio B - area agricola da compatibilizzare in media struttura di vendita M4 (mq. 750)

Spazio C - ambito è già oggetto di piano attuativo produttivo e commerciale per la realizzazione di diverse medie strutture di vendita per complessivi mq. 6.000 di superficie di vendita da articolarsi in unità autonome lungo la via Giovanna d'Arco.

Le diverse attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizio in esame non possono essere pianificate a favore della collettività di Pedrengo poiché esercitate all'esterno del contesto urbano e finalizzata a soddisfare le esigenze di una utenza appartenente ad un più largo raggio di attrattività della zona. Pertanto lo sviluppo delle attività nel suo interno oltre alla superficie di vendita è consolidato nel limite di **6** autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio delle attività come definite dall'art. 5, della Parte 4[^], del TUR, nella cui definizione sono considerati esercizi pubblici di somministrazione anche le attività di vendita di prodotti alimentari ed i laboratori di produzione alimentare che mettono a disposizione degli acquirenti spazi attrezzati per il consumo immediato sul posto.

Detto limite non è ulteriormente ampliabile neanche con accorpamento di autorizzazioni esistenti in entrata. Ne consegue che l'insieme delle singole autorizzazioni, di somministrazione operanti nell'ambito della zona 2 non sono trasferibili altrove poiché concorrono a formare condizione di servizio del presente contesto commerciale.


Gli esercizi di somministrazione insediati nel presente ambito commerciale **non possono esercitare** le seguenti tipologie di somministrazione: **discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili ne installare apparecchi automatici ed elettronici di gioco lecito** di cui all'articolo 110, 6° comma, del TULPS.

Nel presente contesto di insediamento non sono concesse autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande a circoli privati anche se a finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'Interno.

Non rilevando alcuna attinenza e utilità sociale con l'attività commerciale da insediare, si dispone le seguenti esclusioni:

- Servizio mensa e pronto soccorso dipendenti;
- Asili nido aziendali;
- Laboratori di ricerca, centri prova e certificazione.
- Attività terziarie, direzionali, di ricerca;
- Attrezzature per l'autotrasporto;
- Stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi;
- Autofficine in genere, rimesse veicoli trasporti o servizi pubblici;
- Impianti tecnologici;
- Attività di vendita al dettaglio di prodotti dequalificanti anche con superfici esterne a deposito con obbligo di reperire le aree per servizi previste per le zone commerciali.
- Sale da gioco, sale biliardo, discoteche e sale da ballo;
- Centri polifunzionali terapeutici, ambulatori fisioterapici.
- Centri di formazione e scuole private;
- Piattaforme ecologiche;
- Produzione e calcestruzzo;
- Frantumazione pietre e minerali vari fuori cava.
- Destinazione residenziale;
- Attività turistica-ricettiva non alberghiera;
- Servizi pubblici e privati strettamente correlati all'attività produttiva;
- Attività agricole e di allevamento degli animali.
- Stoccaggio di merci non asservito alla produzione, piattaforme logistiche;
- Semplici depositi di materiali a cielo aperto;
- Estrazione ghiaia, sabbia e argilla;
- Le attività insalubri di prima classe e le attività inserite negli elenchi del DLgs n. 152/2006, nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001 se non convenzionalmente assentite.
- Tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose o moleste e riconosciute tali come indicate nel precedente punto 11.4.

Area 6 - Area con ambiti a destinazione diversa



La presente **Area 6** è un prevalentemente produttiva che ingloba ambiti residenziali, attività commerciali di vendita diretta di prodotti di propria produzione e vendita al dettaglio in media struttura di vendita oltre ad una vasta area dismessa soggetta ad intervento di risanamento ambientale e recupero produttivo.

I confini dell'area sono indicati in **Rosso** e costituiti: a Nord dalla via Garibaldi (inclusa nell'area) e dal tracciato di progettazione della tangenziale stradale; a Est dal confine del territorio comunale; a Sud dal confine del territorio comunale; a Ovest dalla via Kennedy esclusi tutti gli immobili prospicienti detta via e con accesso dalla stessa i quali rientrano nell'Area 7.

n.	Tipo esercizio Area 6 - Area con destinazioni diverse
3	Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande
0	Estetisti
0	Acconciatori
0	Pizzerie d'asporto
0	Media struttura di vendita alimentare
1	Media struttura non alimentare
0	Sala gioco slot VLT

All'interno dell'area, a causa della diversificata destinazione urbanistica, si pone la necessità di considerare singolarmente i diversi ambiti urbanistici nel seguente modo:

R – ambiti prevalentemente residenziali

M – ambito misto e prospiciente la SS42 del Tonale

P – area prevalentemente produttiva

PC – ambito di compatibilizzazione ambientale e recupero misto produttivo-commerciale

Pertanto per la localizzazione qualitativa e urbanistica dei diversi ambiti, si dispone la seguente programmazione.

Ambito R - Residenziale

Data la particolare localizzazione conurbata col sistema produttivo, oltre alle esclusioni di cui al punto 11.2. si dispongono le seguenti ulteriori ammissibilità ed esclusioni.

Attività assentite

Al fine di garantire un adeguato equilibrio di servizi all'interno dei diversi ambiti residenziali, in osservanza al minimo concorrenziale, si dispone che, nel rispetto della destinazione d'uso urbanistica principale (residenziale), di cui al punto 11.2. del presente elaborato, si possano insediare le seguenti attività di utilità sociale di servizio possibilmente mediante abilitazioni edilizie convenzionate o negoziate con l'Amministrazione Comunale o mirate principalmente a fornire un servizio di utilità sociale di qualità attrattiva ferma restando la corrispondenza degli stessi requisiti urbanistici previsti per l'insediamento dei negozi di vicinato:

Commercio su aree pubbliche	Può essere esercitato solo in modo itinerante
Studi professionali; Sedi legali o amministrative di imprese;	L'insediamento è assentito solo mediante assenso edilizio convenzionato in osservanza delle norme urbanistiche sulla destinazione d'uso e qualora si prospettano sulla pubblica via sono sottoposte all'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
Ambulatori o poliambulatori medici, dentistici, ecc	L'insediamento è assentito solo mediante assenso edilizio convenzionato in osservanza delle norme urbanistiche sulla destinazione d'uso e qualora si prospettano sulla pubblica via sono sottoposte all'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.

<i>Agenzie in genere anche di intermediazione</i>	L'insediamento è assentito solo mediante assenso edilizio convenzionato in osservanza delle norme urbanistiche sulla destinazione d'uso e qualora si prospettano sulla pubblica via sono sottoposte all'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato. (vedi esclusioni)
<i>Acconciatori - Estetisti</i>	Sono assentiti laboratori solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato..
<i>Tatuaggi e Piercing</i>	Sono assentiti laboratori solo al piano terra in locali con accesso diretto dalla pubblica via e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato..
<i>Commercio elettronico</i>	L'insediamento è assentito fermo restando la destinazione principale d'uso residenziale.
<i>Assistenza all'infanzia</i>	E' assentito solo il Nido Famiglia
<i>Attività ricettiva</i>	E' assentita sola l'attività di B&B

Attività escluse

Confermate le esclusioni di cui al punto 11.2 del presente elaborato, e fatte salve le attività già esistenti ed eventualmente risultanti tra le escluse dall'area, sono altresì escluse le seguenti attività:

<i>Commercio al dettaglio</i>	E' esclusa l'attivazione di negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.
<i>Commercio ingrosso</i>	E' escluso in ogni sua forma. E' assentito solo come agenzia di contrattazione.
<i>Lavanderie; Stirerie; Sartorie, Calzolari; ecc.</i>	Sono esclusi in ogni loro forma. E' assentito il solo recapito.
<i>Panifici; Laboratori di pasticceria; Gelaterie; Gastronomie; Altri prodotti alimentari e non alimentari</i>	Nell'ambito residenziale è escluso l'insediamento di qualsivoglia attività produttiva di beni e servizi se non rientrante nelle precedenti ammissibilità.
<i>Attività di somministrazione</i>	E' esclusa l'attivazione di esercizi di somministrazione anche per trasferimento in entrata di quelli esistenti. E' esclusa l'attivazione della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati anche a finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'interno.
<i>Banche ed istituti di credito</i>	E' esclusa l'attivazione.
<i>Agenzie in genere</i>	Salvo la predetta ammissibilità, è esclusa l'attivazione delle agenzie per onoranze funebri .
<i>Attività di spettacolo; palestre</i>	E' esclusa l'attivazione di locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da biliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari.
<i>Attività ricettiva</i>	Fatta salva l'ammissibilità dell'attività di B&B, è' esclusa ogni altra forma di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera.
<i>Depositi di materiali di ogni genere</i>	E' escluso l'insediamento di qualsivoglia attività di deposito di beni.
<i>Attività inerenti il settore trasporti</i>	Fatto salvo il recapito per il servizio di noleggio con conducente o di agenzia per il noleggio senza conducente, del settore trasporto è escluso l'insediamento di centri logistici di trasporto, distributori di carburanti, carrozzerie, autofficine, autolavaggi, ecc.

M - ambito misto e prospiciente la S.S. 42 del Tonale

L'ambito è delimitato in **Arancio** raccoglie prevalentemente ambiti produttivi, commerciale con medie strutture di vendita, di terziario e residenziale consolidato; nel suo complesso presenta insediamenti di attività commerciali, esercizi di somministrazione che poco attengono al fabbisogno o utilità sociale dei residenti, ma concorrono a dare un servizio alle maestranze dell'ambito produttivo e all'utenza in transito di attraversamento del territorio lungo la SS42 del Tonale; pertanto per la localizzazione qualitativa delle diverse attività si dispone la seguente programmazione.

Commercio al dettaglio e ingrosso

E' escluso l'insediamento di grandi strutture di vendita.

In osservanza al principio del minimo concorrenziale si dispone una attenta verifica delle realtà economiche insediate nell'area concedendo la possibile attivazione di medie strutture di vendita insediabili sino alla tipologia M2 o M6 e per complessivi mq. 8.500 comprese le attività esistenti.

Eventuale quota di superficie residuale risultante al termine della predetta verifica potrà essere, negoziata per l'attivazione di nuove medie strutture di vendita M5.

Nelle aree produttive dell'ambito sono attivabili punti di vendita dei prodotti di propria produzione per una superficie di vendita massima di 250 mq.

I predetti esercizi di vendita ed i negozi di vicinato sono esercitabili in tutto l'ambito d'insediamento e per tutte le tipologie merceologiche con esclusione di quelle dequalificanti come indicate nell'articolo 2, comma 8, della parte 2^a del TUR.

Gli stessi punti di vendita al dettaglio possono essere attivati con l'abbattimento della superficie di vendita ai sensi dell'articolo 7, 7° comma, della parte 2^a del TUR.

La vendita di quotidiani e periodici è esercitabile in forma promiscua.

Il commercio su aree pubbliche è in ogni sua forma esercitabile in osservanza delle disposizioni previste dalla parte 3^a del TUR e delle specifiche disposizioni di cui alla presente componente economica commerciale del PGT.

Il commercio all'ingrosso è esercitabile in ogni sua forma, ed in modo negoziato con l'amministrazione comunale, fermo restando il limite di mq. 1500 la destinazione al dettaglio in caso di attività congiunte.

E' ammessa la vendita diretta dei beni di propria produzione da parte dei produttori ai sensi dell'articolo 20 della parte 11^a del TUR.

Somministrazione alimenti e bevande

Nel presente ambito è consentita l'attivazione di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, e di laboratori per la produzione di prodotti alimentari con vendita e consumo servito sul posto, anche per trasferimento in entrata nell'ambito da parte di altri esercizi esistenti anche in modo congiunto agli interventi d'insediamento delle medie strutture assentite mediante negoziazione.

Nel presente contesto di insediamento non sono concesse autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande a circoli privati anche se a finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'Interno.

Data la particolare caratteristica prevalentemente mista produttiva-commerciale, ad alta densità di traffico in attraversamento, gli esercizi di somministrazione, realizzati in modo disgiunto dalle medie strutture di vendita, possono essere assentiti solo in osservanza alle seguenti disposizioni:

- a) Per la loro attivazione, oltre allo standard urbanistico, si dovrà corrispondere uno standard qualitativo di parcheggi commisurato in uno stallo di sosta ogni 5 mq. (oltre i 35 mq.) in rapporto alla superficie di somministrazione. La realizzazione dei parcheggi può essere attuata mettendo a disposizione della clientela anche spazi privati. In caso di disponibilità di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio, l'amministrazione comunale si riserva di decidere sull'eventuale istanza di monetizzazione degli stessi o la realizzazione di altre opere negoziate.
- b) E' assentita l'attivazione della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati anche a quelli a finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'Interno;

A garanzia del servizio pubblico fornito dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli stessi non sono utilizzabili quali accesso a sale gioco o sale scommesse.

La somministrazione su aree pubbliche o private esterne agli esercizi è autorizzata previa valutazione della sussistenza delle seguenti condizioni:

- sorvegliabilità dell'area (DM n. 564/1992);
- igienico-sanitarie;
- di protezione dai fattori inquinanti aeriformi.

Gli esercizi di somministrazione insediati nel presente ambito non possono installare apparecchi automatici ed elettronici di gioco lecito di cui all'articolo 110, 6° comma, del TULPS.

Locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da biliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari.

Presso gli edifici insiti nell'ambito, compatibilmente con la loro destinazione urbanistica e relativi usi elencati al punto 11.4. del presente elaborato, è assentito l'insediamento delle attività in argomento negoziando con l'amministrazione comunale il dimensionamento dell'area parcheggio, la viabilità d'accesso, gli orari di svolgimento dell'attività e l'adeguamento ambientale con il contesto circostante. Le sale da ballo e le discoteche dovranno essere poste a 150 m. dal limite residenziale più prossimo. Le sale gioco non possono installare apparecchi automatici ed elettronici di gioco lecito di cui all'articolo 110, 6° comma, del TULPS.

Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta

Nell'intero ambito d'insediamento è consentita l'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in ogni modo esercitate nel rispetto delle disponibilità urbanistiche.

Agenzie ed attività produttive di beni o servizi

Al fine di garantire un adeguato equilibrio di servizi all'interno dell'ambito sono consentite le attività di cui al punto 11.4 con l'applicazione delle esclusioni indicate allo stesso punto.

Resta inteso che l'attivazione delle **attività compatibili** è subordinata alla corresponsione negoziale degli stessi requisiti previsti per i negozi di vicinato o medie strutture di vendita in relazione della slp insediata.

P - area prevalentemente produttiva

L'ambito è interessato da insediamenti squisitamente produttivi ubicati a Sud-Est dell'ambito residenziale del capoluogo e lungo la via Garibaldi e la SS42 via Tonale configurandosi quali accessi al contesto produttivo per chi proviene da Torre de' Roveri e da Seriate.

Attualmente nell'ambito si rilevano attività commerciali consistenti nella vendita diretta di propri prodotti da parte di alcuni produttori e la vendita all'ingrosso di prodotti tecnici riscontrando la necessità di una verifica sulle attività effettivamente svolte nell'ambito stesso.

Al fine di corrispondere adeguatamente alle necessità dell'ambito fornendo adeguati servizi alle maestranze e utilizzando la zona a completamento della possibilità insediativa di tutte le attività escluse dalle altre aree, ma sviluppando il contestuale ruolo di porta Sud-Est del territorio, si dispone quanto segue:

Commercio al dettaglio e all'ingrosso

E' esclusa l'attivazione di grandi strutture di vendita.

La media struttura di vendita è assentita solo nelle seguenti modalità:

1. Sono attivabili punti di vendita dei prodotti di propria produzione per una superficie di vendita massima di 250 mq.; tuttavia è assentita la possibilità di estendere l'area di vendita predetta fino alla dimensione della media struttura di vendita M1 o M4 (fino a 750 mq.) negoziando con l'amministrazione comunale la necessaria compatibilità urbanistica che resta a beneficio del solo richiedente senza comportare alcuna variante urbanistica.
L'area resa compatibile non è separabile né cedibile separatamente dall'attività produttiva principale e deve riguardare la vendita di prodotti affini o complementari ai beni prodotti dell'azienda richiedente.
Alla cessazione dell'attività, detta compatibilità urbanistica viene a cessare e l'area di vendita torna ad essere solo produttiva.
2. Sono insediabili attività di media struttura per la sola vendita di prodotti dequalificanti come indicati nell'articolo 2, comma 8, della parte 2^, del TUR.
3. I predetti punti di vendita possono essere attivati con l'abbattimento della superficie di vendita ai sensi dell'articolo 7, 7 comma, della parte 2^, del TUR.
4. I negozi di vicinato sono liberamente attivabili in ogni loro tipologia merceologica.
5. Il commercio all'ingrosso può essere esercitato in ogni sua forma corrispondendo alle disposizioni di cui all'articolo 10, negoziando l'eventuale applicazione dei commi 2 e 3, dello stesso articolo 10, della parte 2^, del TUR.
6. Nella zona è ammessa l'attivazione di punti vendita di vicinato da parte di produttori agricoli finalizzati alla vendita di soli prodotti alimentari o florovivaistici di propria produzione.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Dato il netto distacco dal contesto urbano non si rileva l'utilità sociale né la necessità di insediare esercizi di somministrazione se non a supporto delle maestranze operanti nella zona.

Per detta motivazione:

- è esclusa l'attivazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, anche per trasferimento in entrata di quelli esistenti;
- è esclusa l'attivazione della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati con finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'interno;

Locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da biliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari, spettacoli viaggianti.

Presso gli edifici insiti nella zona, compatibilmente con la loro destinazione urbanistica e relativi usi, è assentito l'insediamento delle attività in argomento negoziando con l'amministrazione comunale il dimensionamento dell'area parcheggio, la viabilità d'accesso, gli orari di svolgimento dell'attività e l'adeguamento ambientale con il contesto circostante. Le sale da ballo e le discoteche dovranno essere poste a 150 m. dal limite residenziale più prossimo.

Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta

Non è assentita alcuna forma di attività alberghiera o non alberghiera se non configurata come foresteria o guardiana delle singole ditte.

Agenzie ed attività produttive di beni o servizi

Al fine di garantire un adeguato equilibrio di servizi all'interno dell'ambito sono consentite le attività di cui al punto 11.3 con l'applicazione delle esclusioni indicate allo stesso punto.

Resta inteso che l'attivazione delle **attività complementari o compatibili** è subordinata alla corresponsione negoziale degli stessi requisiti previsti per i negozi di vicinato o medie strutture di vendita in relazione della slp insediata.

PC - ambito di compatibilizzazione ambientale e recupero misto produttivo - commerciale

Poiché trattasi di recupero di un'area produttiva di prodotti chimici, la presente componente Commerciale del PGT, al fine di garantire nel tempo un'adeguata operazione di compatibilizzazione ambientale dell'area e delle strutture esistenti, esclude l'insediamento di nuove attività produttive non compatibili col sistema misto di cui al punto 11.4; pertanto si dispone la possibilità negoziale di trasformazione per usi diversi da quelli attualmente in atto nell'area di riferimento, solo se tali trasformazioni sono rivolte ad assicurare un elevato livello di sostenibilità e valorizzazione complessiva, attraverso adeguati interventi di mitigazione e misure di compensazione (servizi qualitativi).


Le modalità di compatibilizzazione di cui al precedente comma sono definite da specifiche convenzioni, da predisporre su iniziativa pubblica o privata, tra l'Amministrazione Comunale e la proprietà.

Per questa area è prevista la complessiva ristrutturazione dei caratteri dell'impianto urbanistico e delle tipologie edilizie esistenti.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica potranno essere effettuati previa predisposizione di un piano attuativo esteso all'intera area.

In assenza dello strumento attuativo potranno essere effettuati, sui singoli edifici, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia che riguarda esclusivamente opere interne ai fabbricati, con mantenimento delle destinazioni d'uso urbanistiche degli edifici, nonché di adeguamento degli impianti di depurazione o comunque diretti alla riduzione di altri fattori di inquinamento.

Area 7 - Ambito misto



La presente **Area 7** è un prevalentemente agricola, ma ingloba un piccolo ambito residenziale, un ambito produttivo, un ambito di sviluppo commerciale ed un ambito misto lungo la via.

I confini dell'area sono indicati in **Rosso** e costituiti: a Nord dal tracciato di progettazione della tangenziale stradale; a Est dalla via Kennedy (compresa nell'area) ed a confine con l'area 6; a Sud e a Ovest dal confine del territorio comunale.

All'interno dell'area, non sono stati rilevate particolari attività commerciali o di somministrazione, ma a causa della diversificata destinazione urbanistica, si pone la necessità di considerare singolarmente i diversi ambiti urbanistici nel seguente modo:

R – ambito prevalentemente residenziale

M – ambito commerciale e via Kennedy

P – area prevalentemente produttiva

Pertanto per la localizzazione qualitativa e urbanistica dei diversi ambiti, si dispone la seguente programmazione.

Ambito R - Residenziale

Data la particolare e ridotta dimensione del contesto residenziale, per le attività insediabili si dispone per la sola destinazione d'uso principale o qualificante con le relative accessorietà, intendendosi escluse tutte le attività complementari, compatibili ed escluse di cui al punto 11.2 della presente componente commerciale del PGT localizzazione conurbata col sistema produttivo, oltre alle esclusioni di cui al punto 11.2. si dispongono le seguenti ulteriori ammissibilità ed esclusioni.

M - ambito commerciale e via Kennedy

L'ambito è delimitato in **Fucsia** è destinato ad accogliere, nuove attività commerciali in medie strutture di vendita, di terziario e servizi e disciplinare le realtà esistenti negli immobili prospicienti la via Kennedy; pertanto per la localizzazione qualitativa delle diverse attività si dispone la seguente programmazione.

Commercio al dettaglio e ingrosso

E' escluso l'insediamento di grandi strutture di vendita.

In osservanza al principio del minimo concorrenziale si dispone una attenta verifica delle realtà economiche insediate nell'area concedendo la possibile attivazione di medie strutture di vendita insediabili in ogni loro tipologia e per complessivi mq. 7.500 comprese le attività esistenti.

Eventuale quota di superficie residuale risultante al termine della predetta verifica potrà essere, negoziata per l'attivazione di nuove medie strutture di vendita M2 - M6 o C2.

I predetti esercizi di vendita ed i negozi di vicinato sono esercitabili in tutto l'ambito d'insediamento e per tutte le tipologie merceologiche con esclusione di quelle dequalificanti come indicate nell'articolo 2, comma 8, della parte 2^a del TUR.

Gli stessi punti di vendita al dettaglio possono essere attivati con l'abbattimento della superficie di vendita ai sensi dell'articolo 7, 7° comma, della parte 2^a del TUR.

La vendita di quotidiani e periodici è esercitabile in forma promiscua.

Il commercio su aree pubbliche è in ogni sua forma esercitabile in osservanza delle disposizioni previste dalla parte 3^a del TUR e delle specifiche disposizioni di cui alla presente componente economica commerciale del PGT.

L'esercizio del commercio all'ingrosso è reso compatibile in ogni sua forma solo in modo negoziato con l'amministrazione comunale corrispondendo ai criteri insediativi previsti al punto 8) del presente elaborato.

Nelle aree produttive prospicienti via Kennedy sono attivabili punti di vendita dei prodotti di propria produzione per una superficie di vendita massima di 250 mq.

Nella zona è ammessa l'attivazione di punti vendita da parte di produttori agricoli finalizzati alla vendita di soli prodotti alimentari di propria produzione con l'osservanza delle stesse disposizioni urbanistiche previste per i negozi di vendita al dettaglio in ragione delle superficie di vendita predisposta.

Somministrazione alimenti e bevande

Nella presente Area 7 è consentita l'attivazione di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, e di laboratori per la produzione di prodotti alimentari con vendita e consumo servito sul posto, anche per trasferimento in entrata nell'ambito da parte di altri esercizi esistenti anche in modo congiunto agli interventi d'insediamento delle medie strutture assentite mediante negoziazione.

Data la particolare caratteristica prevalentemente mista produttiva-commerciale, ad alta densità di traffico in attraversamento, gli esercizi di somministrazione, realizzati in modo disgiunto dalle medie strutture di vendita, possono essere assentiti solo in osservanza alle seguenti disposizioni:

- a) Per la loro attivazione, oltre allo standard urbanistico, si dovrà corrispondere uno standard qualitativo di parcheggi commisurato in uno stallo di sosta ogni 5 mq. (oltre i 35 mq.) in rapporto alla superficie di somministrazione. La realizzazione dei parcheggi può essere attuata mettendo a disposizione della clientela anche spazi privati. In caso di disponibilità di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio, l'amministrazione comunale si riserva di decidere sull'eventuale istanza di monetizzazione degli stessi o la realizzazione di altre opere negoziate.
- b) E' esclusa l'attivazione della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati anche a quelli a finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'interno;

A garanzia del servizio pubblico fornito dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli stessi non sono utilizzabili quali accesso a sale gioco o sale scommesse.

La somministrazione su aree pubbliche o private esterne agli esercizi è autorizzata previa valutazione della sussistenza delle seguenti condizioni:

- sorvegliabilità dell'area (DM n. 564/1992);
- igienico-sanitarie;
- di protezione dai fattori inquinanti aeriformi.

Locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da biliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari.

Presso gli edifici insiti nell'ambito, compatibilmente con la loro destinazione urbanistica e relativi usi elencati al punto 11.4. del presente elaborato, è assentito l'insediamento delle attività in argomento negoziando con l'amministrazione comunale il dimensionamento dell'area parcheggio, la viabilità d'accesso, gli orari di svolgimento dell'attività e l'adeguamento ambientale con il contesto circostante. Le sale da ballo e le discoteche dovranno essere poste a 150 m. dal limite residenziale più prossimo

Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta

Nell'intero ambito d'insediamento è consentita l'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in ogni modo esercitate nel rispetto delle disponibilità urbanistiche.

Agenzie ed attività produttive di beni o servizi

Presso le abitazioni è esclusa la possibilità di insediare attività artigianali di servizio, ma sono assentiti esclusivamente insediamenti di studi professionali, ambulatori medici, sedi legali o amministrative di imprese, agenzie assicurative e di sola intermediazione amministrativa, attività di commercio elettronico.

Al fine di garantire un adeguato equilibrio di servizi all'interno dell'ambito, in osservanza al minimo concorrenziale, si dispone che, nel rispetto della destinazione d'uso urbanistica di cui al punto 11.4. del presente elaborato, si possano insediare attività di utilità sociale di servizio mediante abilitazioni edilizie convenzionate o negoziate con l'Amministrazione Comunale e mirate principalmente alla elevazione della qualità attrattiva ferma restando la corrispondenza degli stessi requisiti urbanistici previsti per l'insediamento dei negozi di vendita al dettaglio o pubblici esercizi:

<i>Acconciatori – Estetisti – Tatuaggi o Piercing</i>	Sono assentiti solo in locali al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via e in osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Lavanderie - anche automatiche - o semplice ricezione del servizio</i>	Sono assentite solo in locali al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via e in osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Laboratori alimentari senza consumo sul posto</i>	E' assentita la possibilità insediativa di laboratori per la preparazione di alimenti con l'osservanza delle disposizioni previste per le attività di vendita al dettaglio in ragione della superficie di vendita.
<i>Laboratori alimentari con consumo sul posto</i>	E' assentita la possibilità insediativa di laboratori per la preparazione di alimenti con consumo sul posto con l'osservanza delle disposizioni previste gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
<i>Banche ed istituti di credito</i>	E' assentito l'insediamento con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato o medie strutture di vendita in ragione della superficie adibita al servizio bancario o creditizio.
<i>Agenzie pubbliche di intermediazione</i>	Sono assentite solo al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via in osservanza delle disposizioni afferenti la destinazione d'uso e con l'osservanza degli stessi requisiti dei negozi di vicinato.
<i>Attività produttive di beni diversi - Depositi di materiali di ogni genere - Attività inerenti il settore trasporti</i>	Sono assentiti nei limiti disposti dal punto 11.4. del presente elaborato. E' esclusa l'installazione di ulteriori distributori pubblici di carburanti e l'attività di carrozzeria.

Attività escluse

Sono confermate le esclusioni di cui al punto 11.4 del presente elaborato relative al sistema del commercio e produzione.

P - ambiti prevalentemente produttivi

Gli ambiti delimitati in **Giallo** sono interessati da insediamenti squisitamente produttivi ubicati a Sud-Ovest dell'ambito residenziale del capoluogo.

Attualmente nell'ambito non si rilevano attività commerciali riscontrando la necessità di una verifica sulle attività effettivamente svolte nell'ambito stesso.

Al fine di corrispondere adeguatamente alle necessità dell'ambito fornendo adeguati servizi alle maestranze e utilizzando la zona a completamento della possibilità insediativa di tutte le attività escluse dalle altre aree, ma sviluppando il contestuale ruolo di porta Sud del territorio, si dispone quanto segue:

Commercio al dettaglio e all'ingrosso

E' esclusa l'attivazione di grandi strutture di vendita.

La media struttura di vendita è assentita solo nelle seguenti modalità:

1. Sono attivabili punti di vendita dei prodotti di propria produzione per una superficie di vendita massima di 250 mq.; tuttavia è assentita la possibilità di estendere l'area di vendita predetta fino alla dimensione della media struttura di vendita M1 o M4 (fino a 750 mq.) negoziando con l'amministrazione comunale la necessaria compatibilità urbanistica che resta a beneficio del solo richiedente senza comportare alcuna variante urbanistica.
L'area resa compatibile non è separabile né cedibile separatamente dall'attività produttiva principale e deve riguardare la vendita di prodotti affini o complementari ai beni prodotti dell'azienda richiedente.
Alla cessazione dell'attività, detta compatibilità urbanistica viene a cessare e l'area di vendita torna ad essere solo produttiva.
2. Sono insediabili attività di media struttura per la sola vendita di prodotti dequalificanti come indicati nell'articolo 2, comma 8, della parte 2[^], del TUR.
3. I predetti punti di vendita possono essere attivati con l'abbattimento della superficie di vendita ai sensi dell'articolo 7, comma, della parte 2[^], del TUR.
4. I negozi di vicinato sono liberamente attivabili in ogni loro tipologia merceologica.
5. Il commercio all'ingrosso può essere esercitato in ogni sua forma corrispondendo alle disposizioni di cui all'articolo 10, negoziando l'eventuale applicazione dei commi 2 e 3, dello stesso articolo 10, della parte 2[^], del TUR.
6. Nella zona è ammessa l'attivazione di punti vendita di vicinato da parte di produttori agricoli finalizzati alla vendita di soli prodotti alimentari o florovivaistici di propria produzione.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Dato il netto distacco dal contesto urbano non si rileva l'utilità sociale né la necessità di insediare esercizi di somministrazione se non a supporto delle maestranze operanti nella zona.

Per detta motivazione:

- è esclusa l'attivazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, anche per trasferimento in entrata di quelli esistenti;
- è esclusa l'attivazione della somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati con finalità morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'interno;

Locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da biliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari, spettacoli viaggianti.

Presso gli edifici insiti nella zona, compatibilmente con la loro destinazione urbanistica e relativi usi, è assentito l'insediamento delle attività in argomento negoziando con l'amministrazione comunale il dimensionamento dell'area parcheggio, la viabilità d'accesso, gli orari di svolgimento dell'attività e l'adeguamento ambientale con il contesto circostante. Le sale da ballo e le discoteche dovranno essere poste a 150 m. dal limite residenziale più prossimo

Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta

Non è assentita alcuna forma di attività alberghiera o non alberghiera se non configurata come foresteria o guardiana delle singole ditte.

Agenzie ed attività produttive di beni o servizi

Al fine di garantire un adeguato equilibrio di servizi all'interno dell'ambito sono consentite le attività di cui al punto 11.3 con l'applicazione delle esclusioni indicate allo stesso punto.

Resta inteso che l'attivazione delle **attività complementari o compatibili** è subordinata alla corresponsione negoziale degli stessi requisiti previsti per i negozi di vicinato o medie strutture di vendita in relazione della slp insediata.

Ambiti agricoli

Negli ambiti urbanistici destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola in tutti i suoi modi configurabile, anche ricadente nelle aree già trattate, o comunque ambiti soggetti a salvaguardia ambientale, si osservano le destinazioni qualificanti e complementari indicate nel punto 11.5 del presente elaborato.

La vendita diretta da parte degli **imprenditori agricoli** è così disciplinata:

1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
4. Per le attività di vendita diretta al dettaglio esercitata da parte imprenditori agricoli, su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui abbiano la disponibilità non è richiesta alcuna comunicazione fatta salva la presentazione del predisposto modulo **CUR** in merito all'osservanza dei requisiti igienico sanitari per la vendita di prodotti alimentari da inoltrarsi con le modalità indicate all'art. 15 della parte 8^A del TUR. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
5. La segnalazione di cui al comma precedente, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese agricole e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico e con distributori automatici.
6. Ogni modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia e metodologia produttiva deve essere preventivamente dichiarata al SUAP utilizzando il modulo **CUR**, da inoltrarsi con le modalità modalit  indicate all'art. 15, comma 6, della parte 8^A del TUR..
7. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivit  di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
8. Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta   consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilit  dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
9. L'attivit  di vendita diretta e la somministrazione non asservita dei prodotti agricoli, ai sensi del presente articolo, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e pu  esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ci  destinati e nei limiti dimensionali eventualmente previsti per ogni area dalla presente programmazione.
10. Alle presenti attivit  di vendita al dettaglio si applicano le disposizioni igieniche-sanitarie previste dal vigente regolamento d'igiene ed a conclusione del procedimento l'ufficio competente rilascer  una presa d'atto con le eventuali prescrizioni ed orari da osservare nell'esercizio dell'attivit 
11. Le destinazioni compatibili, indicate al punto 11.5 del presente elaborato, sono assentite solo in modo negoziato con l'Amministrazione Comunale e quella commerciale per la vendita di prodotti diversi non provenienti dalla produzione agricola e comunque attinenti alle diverse attivit  agricole,   posta nel limite dimensionale di 750 mq..
12. Nel presente contesto urbanistico non sono concesse autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande a circoli privati anche se a finalit  morale o sociale riconosciuti dal Ministero dell'Interno.

Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso:

- Attivit  industriali o artigianali di lavorazione o trasformazione prodotti agricoli e dell'allevamento;
- Industrie alimentari e di bevande;
- Attivit  produttive di beni e servizi di carattere non alimentare;
- Commercio all'ingrosso in ogni modo esercitato;
- L'attivit  commerciale non connessa alla conduzione dell'impresa agricola;
- Macelli industriali ovvero non correlati all'attivit  propria dell'azienda agricola;
- Attivit  terziarie e di servizio non correlate all'agricoltura;
- Attivit  di intrattenimento o spettacolo pubblico non correlate all'esercizio dell'agriturismo;
- Sale Gioco, Sale Biliardo, Sale Scommesse, Discoteche, Phone center;
- Attivit  per il tempo libero, centri benessere, non correlati all'agriturismo;
- Destinazioni secondarie di produzione tradizionale e di produzione moderna;

- Attività di estrazione e di cava e il deposito permanente di materiali impropri;
- Scavi e reinterri che alterino le condizioni di equilibrio idrogeologico ed ambientale;
- Depositi di materiali a cielo aperto;
- Produzione calcestruzzo;
- Frantumazione pietre e minerali con lavorazione fuori cava;
- La produzione e il commercio di energia oltre la quantità necessaria alla conduzione della attività agricola;
- Le attività insalubri di prima classe e le attività inserite negli elenchi del DLgs n. 152/2006, nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001 se non convenzionalmente assentite;
- Tutte le attività nocive, inquinanti, rumorose o moleste e riconosciute tali come indicate nel precedente punto 11.

Zone urbanistiche particolari

Nelle presenti aree d'insediamento rientra tutta la parte del territorio ovunque collocata, anche nelle aree d'insediamento già trattate, e destinata esclusivamente per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico in tutti i modi configurabile.

Nelle zone d'insediamento, squisitamente finalizzate a soddisfare esigenze pubbliche, l'attivazione di esercizi commerciali o di somministrazione è collegata alla pubblica necessità riscontrata dall'amministrazione comunale.

Ricorrendone la necessità, la presente disponibilità può essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale in negoziazione di nuovi interventi urbanistici comunque denominati fermo restando che gli atti abilitativi restano limitati al conseguimento del servizio pubblico e non sono trasferibili in altro luogo.

Distributori di carburanti

Rilevata la competenza comunale per la definizione del piano di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, sulla base dei criteri stabiliti dal PGT, che costituisce approfondimento cognitivo in tutte le zone e sottozone individuate dallo strumento urbanistico comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A), nei centri storici, si dispone che l'attivazione di impianti per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione osservino le seguenti disposizioni insediative:

1. E' esclusa l'attivazione di impianti di distribuzione di carburanti negli ambiti territoriali a destinazione agricola e nell'area "P.L.I.S. Parco Nord del Serio"
2. Nelle aree di programmazione a rilevante destinazione residenziale e antica del centro urbano non sono attivabili impianti pubblici di distribuzione carburanti.
3. Nelle aree di programmazione prospicienti il tracciato della Via Kennedy non sono attivabili gli impianti pubblici di distribuzione carburanti.
Negli ambiti produttivi o misti, sono assentiti nuovi impianti di distribuzione carburanti ad uso privato solo in abbinamento con attività produttive di beni o servizi.
4. Si pone la riserva, ricorrendone la necessità, di autorizzare l'installazione di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.
5. Il vigente strumento urbanistico individua la possibilità di insediare un ulteriore distributore di carburanti, in modo negoziato con l'amministrazione comunale, lungo le fasce di rispetto stradale non edificate e a destinazione agricola.

Attività complementari

Sulle aree d'insediamento degli impianti di distribuzione carburanti non possono esercitarsi attività commerciali, accessorie o di servizio all'utente se non direttamente gestiti dal titolare o gestore dell'impianto in complementarietà all'attività di distribuzione dei carburanti.

Detta disposizione è applicabile anche per l'installazione di distributori automatici di prodotti.

Sono servizi accessori all'utente:

- servizi di erogazione e controllo aria ed acqua;
- servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista;
- autolavaggio;
- offerta di aree attrezzate per camper;
- servizi igienici di uso pubblico;
- vendita accessori per l'auto;
- centro di informazioni turistiche;
- servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico;
- servizi bancari;
- vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto;
- rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili.

Nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito:

- a)** l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- b)** l'esercizio di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici;
- c)** vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

Le attività di cui ai commi precedenti sono ammesse in complementarietà all'attività principale e non possono essere disgiunte dall'impianto di distribuzione carburanti, pertanto non sono trasferibili altrove.

Le attività devono essere esercitate in osservanza alla disposizioni igienico sanitarie ed a quelle eventualmente impartite dalla regolamentazione comunale.

L'esercizio delle attività accessorie è limitato all'orario di apertura del distributore carburanti con servizio prestato direttamente da maestranze; il servizio self-service non si configura come apertura del distributore stesso e pertanto non potranno essere operative attrezzature di rifornimento dei servizi accessori.

L'area disponibile per l'esercizio di dette attività complementari non potrà eccedere i 350 mq. di slp e dovrà comunque disporre di un sufficiente spazio di sosta dei veicoli opportunamente distante dagli impianti di distribuzione ed in quantità prevista dagli standard urbanistici.

Non è attivabile la somministrazione su area esterna dell'esercizio.

Gli esercizi di somministrazione insediati presso i distributori di carburanti non possono esercitare le seguenti tipologie di somministrazione: birrerie, pub, disco-bar, piano bar, american-bar, locali notturni e simili.

L'esercizio delle attività complementari o accessorie al servizio dell'utenza stradale è valutato in fase di rilascio del permesso di costruire del nuovo impianto.

Indicazione luoghi sensibili

La **L.R. n. 8/2013**, data la particolare ampiezza della nozione di “pubblico esercizio” contenuta nella disposizione dell’art. 86 del TULPS, ritiene che rientrino senz’altro nella predetta nozione anche le attività di intrattenimento espletate all’interno di sale giochi: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni stesse. Le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, non configurano, seguendo l’elencazione contenuta nell’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, né esercizi commerciali (non essendo la vendita l’attività principale praticata), né servizi pubblici, bensì, appunto, pubblici esercizi.

Per detta ragione sono state apportate modifiche agli artt. 4 e 150 della LR 6/2010 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) i quali nel loro insieme dispongono che il Comune, al fine di uniformare la programmazione della componente economica-commerciale correlata al PGT, osserva i criteri qualitativi emanati dalla Giunta Regionale per l’insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato.

Sostanzialmente viene disposto che i Comuni nella componente economica-commerciale del PGT devono indicare le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico, nonché prevedere disposizioni afferenti l’insediamento di locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, tenuto conto della presenza di **istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.**

L’art. 5, comma 2, della stessa LR 8/2013, dispone che il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della LR n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio), in cui applicare la predetta programmazione tenendo, altresì, tenuto conto dell’impatto sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Detta individuazione deve riguardare gli ambiti del tessuto urbano consolidato e l’eventuale **esclusione insediativa** dei locali, che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, deve essere indicata nel piano delle regole del PGT.

Le predette disposizioni legislative sono state recepite negli articoli 34 della parte 2^a, 35, 36 e 39 della parte 5^a del TUR, e pertanto di seguito si indicano i luoghi sensibili dai quali è esclusa la possibilità di installare apparecchi e congegni elettronici per il gioco lecito d’azzardo di cui all’articolo 110, sesto comma, del TULPS per una distanza di 500 metri dai predetti punti. La Giunta Comunale è altresì autorizzata ad individuare altri luoghi sensibili a sottoporre alla predetta attenzione e l’atto deliberativo integra la presente componente economica commerciale quale integrazione della presente disposizione.

Trattandosi di disposizione legislativa regionale, detta distanza non trova limitazione al confine territoriale del comune, pertanto il limite distanziometrico dei luoghi sensibili viene condiviso anche con quelli presenti nei comuni contermini e viceversa.

La distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 m. dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 m. dall’ingresso considerato come principale.

La disposizione limitativa trova applicazione in tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, effettuate dopo il 28 gennaio 2014.

Nella seguente cartina si riporta la rilevazione dei punti sensibili interni all’abitato dai quali misurare la distanza dei 500 m. di raggio.






Punto 1 - Cimitero




Punto 2 - Santuario



Punto 3 - Centro Sportivo



Punto 4 - Scuola Elementare - Biblioteca



Punto 5 - Scuola Media



Punto 6 - Parrocchiale



Punto 7 - Oratorio




Punto 8 - Scuola Materna

Punti sensibili esterni al territorio comunale

Oltre ai predetti punti sensibili interni al territorio comunale, corre l'obbligo di verificare anche i punti sensibili ubicati nei comuni contermini e che comunque potrebbero agire anche sul territorio di Pedrengo ponendo di fatto il divieto di installazione degli apparecchi elettronici per il gioco lecito d'azzardo di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS.

I punti rilevati sono i seguenti e riportati nella cartina:

- 1) - Centro Sportivo, Torre De' Roveri
- 2) - Santuario Madonna del Monte, Seriate
- 3) - Scuola Materna, Seriate
- 4) - Centro Sportivo, Seriate
- 5) - Cimitero, Seriate
- 6) - Centro Sportivo, Gorle
- 7) - Parrocchiale, Gorle
- 8) - Oratorio, Gorle



PROGRAMMAZIONE DI SETTORE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

INDICAZIONI DELLE AREE DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Tipologia delle aree

Per necessità di elaborazione e chiara individuazione, le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si distinguono in:

- **Tipo 1** – area mercato in concessione pluriennale;
- **Tipo 2** – per esercitare fiere o sagre;
- **Tipo 3** – per esercitare il commercio itinerante;
- **Tipo 4** – per esercitare il commercio su posteggi sparsi
- **Tipo 5** – in assegnazione per manifestazioni temporanee occasionali o mostre-mercato;
- **Tipo 6** – integrate con strutture di vendita su aree private;
- **Tipo 7** – riservate ai produttori agricoli.

Su un'unica area possono coesistere più tipologie di commercio, ma ogni uso è disciplinato dalle relative norme di riferimento.

Individuazione delle aree

Sulla base delle esposte situazioni distributive, nonché sulla scorta delle situazioni socio-economiche del territorio insediate nei vari ambiti urbanistici come indicati dal vigente strumento urbanistico, le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio sono individuate:

- ◆ riferite al mercato cittadino;
- ◆ riferite alle fiere o sagre cittadine;
- ◆ riferite a posteggi sparsi;
- ◆ riferite alle mostre mercato e altre manifestazioni;
- ◆ riferite a posteggi integrati con strutture di vendita su aree private.

Ricorrendone le necessità, le predette localizzazioni possono essere modificate con l'osservanza delle prescrizioni e modalità previste dal regolamento.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale è vietato lungo le vie successivamente indicate nell'apposita parte programmatica.

Verifica annuale autorizzazioni

In esecuzione al disposto dell'articolo 12 della Parte 3^a del TUR, al fine della verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali, si dispone che **dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre di ogni anno** gli operatori del mercato e gli itineranti con autorizzazione rilasciata da questa amministrazione o da altra regione operanti sul territorio comunale presentino al Responsabile incaricato la dichiarazione del predetto assolvimento.

Istituzione del mercato cittadino

Luogo svolgimento

Come previsto dal previgente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale ha individuato nel PGT l'istituzione di un'apposita area da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'area è ubicata in Pedrengo in Piazza Europa Unita.

Come evidenziato in cartografia, l'area mercato si sviluppa su un'area di vendita di circa mq. 1.350 ripartita in n. **17** posteggi mercatali:

- n° **5** riservati ad operatori commerciali alimentari;
- n° **10** riservati ad operatori commerciali non alimentari;
- n° **1** riservato imprenditori agricoli
- n. **1** spazio riservato alle associazioni no profit.

L'area mercato è:

- Pavimentata;
- Attrezzata con servizio di raccolta rifiuti;
- Attrezzata con rete di raccolta aree piovane;
- Attrezzata con energia elettrica;
- I posteggi hanno una profondità max di m. 5 e la larghezza max di m. 10.

La sua posizione centrale rispetto al territorio comunale, favorisce e consolida la rete distributiva, facendo sinergia con la rete del commercio fisso al dettaglio ed assicura un buon servizio al consumatore, presentando tipologie merceologiche diverse fra loro.

Nella vicinanza si dispone di adeguati parcheggi pubblici, è posizionata a breve distanza da diversi pubblici servizi: banche, ufficio postale, bar tabaccheria.

Complessivamente l'insediamento mercatale non crea disagi e disservizi alla cittadinanza e neppure influisce sul traffico veicolare, in quanto l'area su cui si estende ha destinazione esclusivamente a parcheggio e su di essa non si affacciano accessi carrabili ad abitazioni private.

Orari di svolgimento

Le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di **Mercoledì** dalle ore **8:00** alle ore **13:00**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **7:00** alle ore **14:00**.

I posti in concessione devono essere occupati entro le ore **7:45**.

Dalle ore **7:45** e fino alle ore alle **8:00** si effettua la spunta giornaliera dei posti eventualmente liberi.

Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente compromettere il passaggio dell'automezzo dell'operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta.


Alle ore **13:00** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **14:00** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal Responsabile incaricato ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita, il mancato rispetto degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del presente regolamento. Qualora l'inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa prevista dell'articolo 27, 6° comma della LR n. 6/2010.

Organizzazione mercato

Il mercato in Piazza Europa Unita è ripartito nei seguenti posteggi:



L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente inoltrare motivata richiesta al Responsabile incaricato, mediante apposita modulistica, il quale disporrà la dovuta verifica sulla disponibilità di spazio. In assenza di detta disponibilità può solo essere presa in considerazione lo spostamento in altro posteggio libero.

Per motivi di sicurezza tra un posteggio e l'altro è disposta una distanza di 50 cm che potrà essere usata dal pubblico solo in caso di necessità.

I posteggi 4, 5, 13, 14 e 15 costituiscono parte del settore alimentare attrezzato con servizi di energia elettrica. Per tale ragione è severamente vietato l'uso di generatori di corrente esterni agli autonegozi ivi posizionati

Il posteggio Onlus è posizionato al centro dell'area mercato per una dimensione max d'ingombro di m. 4,5 x 5, ed è concesso alle Associazioni senza scopo di lucro che vogliono far conoscere gli scopi e le attività del proprio sodalizio, promuovendo altresì una campagna di raccolta fondi, possono richiedere al Responsabile incaricato l'occupazione del posteggio per un massimo di **quattro** mercati all'anno. L'occupazione è a titolo gratuito. È consentita la vendita di prodotti alimentari solo pre confezionati. Il prezzo di vendita deve essere indicato come minimo d'offerta.

Assegnazione dei posteggi

La nuova assegnazione dei posteggi, conseguente alla cessazione della validità delle concessioni in essere in esecuzione alla normativa della comunità europea di cui al DLgs n. 59/2010, viene messa a bando con la seguente organizzazione per tipologia merceologica al fine di assicurare il possibile reinserimento degli operatori uscenti:

N.	Tipologia merceologica	dimensione	attrezzatura
1	Maglieria Camiceria	9 x 5	Autonegozio/Banco
2	Abbigliamento Bambino	9 x 5	Autonegozio/Banco
3	Bigiotteria – Accessori abbigliamento	9 x 5	Autonegozio/Banco
4	Alimentari- Formaggi e salumi	9 x 5	Autonegozio
5	Frutta e verdura	10 x 5	Autonegozio/Banco
6	Casalinghi - Giocattoli	9 x 5	Autonegozio/Banco
7	Casalinghi - Detersivi	9 x 5	Autonegozio/Banco
8	Tessuti - Arredo casa	9 x 5	Autonegozio/Banco
9	Calzature – Articoli pelle e cuoio	9 x 5	Autonegozio/Banco
10	Intimo	9 x 5	Autonegozio/Banco
11	Abbigliamento Donna	9 x 5	Autonegozio/Banco
12	Abbigliamento Uomo	9 x 5	Autonegozio/Banco
13	Friggitoria carne	9 x 5	Autonegozio
14	Friggitoria pesce	9 x 5	Autonegozio
15	Frutta e verdura	10 x 5	Autonegozio/Banco

L'evoluzione organizzativa del mercato deve obbligatoriamente seguire uno sviluppo qualitativo del servizio mediante l'eliminazione di doppioni e con l'integrazione di specializzazioni merceologiche e nuovi prodotti qualificanti.

Organizzazione posteggi

Dovendo osservare il principio legislativo dell'equità concorrenziale si pone la necessità di garantire uguale dimensione dei posteggi tra venditori di uguale tipologia merceologica.

Non potranno essere creati nuovi posteggi per oggettiva mancanza di spazio.

Si dispone che il subingresso in continuità aziendale non modifica il presente allegato nel rispetto della tipologia merceologica indicata.

Il cambio di tipologia merceologica dovrà essere autorizzato ai sensi dell'articolo 29, della Parte 3^a del TUR, pertanto la tipologia, la numerazione e la superficie di ciascun banco presente nell'area mercato fanno riferimento alla precedente programmazione e planimetria, che sarà costantemente aggiornata da parte del Responsabile SUAP.

L'inosservanza della vendita per tipologia merceologica si configurerà come recesso dalla sottoscritta concessione e comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Non sono insediabili attività di vendita di prodotti usati se non strettamente correlata alla vendita di oggetti antichi e d'arte.

Programmazione merceologica

La predetta configurazione mercatale è disposta in attuazione del principio della programmazione per tipologia merceologica pertanto il Responsabile SUAP è autorizzato a disporre i dovuti atti contrattuali di concessione subordinati all'osservanza del predetto obbligo merceologico.

La pianificazione per tipologia merceologica come sopra indicata si pone l'obiettivo di predisporre il migliore servizio da rendere al consumatore razionalizzando i posteggi mediante:

1. la riqualificazione del mercato attraverso una nuova concezione gestionale di centro commerciale all'aperto dove la presenza merceologica è posta al minimo concorrenziale con la realtà distributiva in sede fissa;
2. l'inserimento della tipologia merceologica quale elemento qualificante con la stretta osservanza della stessa ad impedire che il mercato si trasformi in un punto di vendita mono prodotto;
3. una ricognizione storica degli operatori attualmente aventi diritto di frequenza e l'emanazione delle dovute concessioni di posteggio secondo le nuove norme stabilite dalla normativa europea e contenute nel regolamento.

Mercati straordinari

Ai sensi dell'articolo 28 della Parte 3^a del TUR, possono essere indetti 12 mercati straordinari nei periodi: natalizio, pasquale ed estivo, o in concomitanza di eventi particolari.

A tal fine si considerano:

- **periodo natalizio:** quello che inizia dall'ultima domenica di novembre fino all'Epifania;
- **periodo pasquale:** quello che inizia dalla IV domenica di Quaresima fino al lunedì dell'Angelo;
- **periodo estivo:** quello che inizia dal 15 giugno fino al 15 settembre.

La proposta d'effettuazione di un mercato straordinario deve essere presentata dai seguenti operatori:

- dagli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio;
- dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- dalle Associazioni dei Consumatori.

L'effettuazione di mercati straordinari può altresì avvenire su iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

La proposta deve pervenire per iscritto al Responsabile SUAP e il programma organizzativo annuale verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale unitamente al calendario delle fiere e sagre cittadine da trasmettere alla regione.

Il Responsabile incaricato trasmetterà l'approvato programma ai singoli richiedenti.

Nel caso dei mercati straordinari, la spesa relativa alla pulizia dell'area mercatale sarà a carico dell'organizzatore, ad eccezione di quando l'iniziativa proviene dall'Amministrazione Comunale, nel cui caso sarà a carico del Comune.

Istituzione fiere o sagre locali

In esecuzione dell'articolo 34 e seguenti della Parte 3^a del TUR, la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire fiere e sagre locali corrispondendo l'organizzazione ai seguenti modelli.

Dette manifestazioni possono essere organizzate o gestite dalla Pro-loco o da libere associazioni anche di categoria che ne fanno richiesta nel rispetto dei seguenti progetti organizzativi di seguito riportati.

Qualora nell'ambito della **Sagra** siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

Le caratteristiche prevalenti della Sagra, e valutabili in presenza di richieste concorrenti, sono:

- a)** la finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b)** forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c)** anni di svolgimento della sagra;
- d)** grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e)** ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

La Giunta Comunale, nell'atto istitutivo, si riserva la possibilità di richiedere, prima dell'inizio della **Sagra**, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, è vietato lo svolgimento di manifestazioni, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, durante lo svolgimento fiere, sagre o mercati.

Fiera di xxxxxxxxxxxxxxxx

Si tiene sulle vie di seguito indicate nelle piantine organizzative e si svolge rispettivamente nella giornata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

L'area attrezzata è resa disponibile agli operatori commerciali dalle ore **00:00** fino alle ore **00:00**, mentre le operazioni mercatali si svolgono dalle ore **00:00** alle ore **00:00**.

I posti hanno una profondità di minima di m. **00** ed una larghezza max di m. **00**.

La gestione della fiera e/o della sagra può essere affidata alle associazioni di categoria che ne fanno richiesta nel rispetto del progetto organizzativo di seguito indicato od eventualmente modificato con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza dei limiti di seguito indicati e degli altri contenuti del regolamento comunale.

Il numero e la tipologia di posti in assegnazione nella fiera sono ripartiti per aree d'interesse:

- **area alimentari;**
- **area non alimentari con banchi tradizionali di dolciumi intercalati lungo la linea espositiva;**
- **area concessa agli operatori locali per il commercio su aree private;**
- **area espositiva per i prodotti dell'artigianato internazionale;**
- **area espositiva per le associazioni e gruppi di volontariato;**
- **spazio ludico commerciale per bambini;**
- **area espositiva antiquariato, hobbisti ed opere del proprio ingegno;**
- **area espositiva artigianato locale, veicoli o macchinari o di altri prodotti voluminosi e di difficile trasporto, ed articoli tecnici.**

Area alimentare con il seguente numero e tipologia di posti:

<i>Tipologia merceologica</i>	Posto n.
Rosticceria - Friggitoria	
Dolciumi	
Prodotti alimentari tipici regionali	

Area non Alimentare con il seguente numero e tipologia di posti:

<i>Tipologia merceologica</i>	Posto n.
Abbigliamento – camiceria - jeanseria	
Bigiotteria – pietre e minerali	
Calzature – pelletteria	
Intimo - maglieria	
Tessuti – arredo casa	
Giocattoli	
Erboristeria	
Piante e fiori	
Ferramenta	
Accessori auto	
Articoli tecnici	
Caminetti	

Area operatori locali per il commercio su aree private:

<i>Tipologia merceologica</i>	Posto n.
Libera	

Area espositiva dell'artigianato internazionale

<i>Tipologia</i>	Posto n.
Artigianato internazionale	

Area espositiva per associazioni e gruppi di volontariato

<i>Tipologia</i>	<i>Posto n.</i>
Nessuna	

Spazio ludico commerciale per bambini;

<i>Tipologia</i>	<i>Posto n.</i>

Spazio per antiquari, hobbistici ed opere del proprio ingegno

<i>Tipologia</i>	<i>Posto n.</i>
Libera	

Esposizione artigiani locali, macchinari od altri prodotti voluminosi

<i>Tipologia</i>	<i>Posto n.</i>
Libera	

Planimetrie organizzative

Istituzione di una Sagra

Non rilevandosi l'effettuazione di Sagre in essere, si dispone che la Giunta Comunale, ricorrendone la richiesta, possa autorizzarne l'effettuazione in osservanza al seguente regolamento organizzativo:

È istituita la Sagra di

che si tiene sulle vie di seguito indicate nelle piantine organizzative e si svolge rispettivamente nelle giornate di.....

L'organizzazione e la gestione della Sagra è affidata a: (inserire dati anagrafici) per conto (inserire dati associazione e codice fiscale) per lo svolgimento del seguente programma: (descrivere o allegare programma)

L'organizzatore garantisce la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni e si rende garante dei rischi a carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali (possibilità di chiedere copertura assicurativa, deposito cauzionale o fidejussione a copertura danni)

Tenuto conto del luogo di svolgimento della Sagra, della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, si dispone che l'area attrezzata può essere resa disponibile agli operatori dalle ore **00:00** fino alle ore **00:00**, mentre le operazioni di vendita si svolgono dalle ore **0:00** alle ore **00:00**.

I posti hanno una profondità di m. **0,0** ed una larghezza max di m. **0,0**.

La collocazione dei banchi e delle merci deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è consentita dalle ore **00:00** alle ore **00:00** delle giornate espositive.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve concludersi entro un'ora dal termine della Sagra ed il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore **00:00** sono considerati assenti ed il posteggio verrà assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.

b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Durante lo svolgimento delle sagre, valutata la tutela dell'ordine pubblico, è consentito agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Nell'organizzazione dei diversi spazi è consentita la creazione di appositi spazi appositamente destinati a permettere la partecipazione:

- a operatori commerciali su aree pubbliche che normalmente operano sul territorio e con definite tipologie merceologiche;
- a operatori commerciali locali in sede fissa che hanno negozi esterni all'area della sagra;

Qualora detti spazi non siano utilizzati dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, questi potranno essere utilizzati da altri partecipanti alla Sagra.

Può essere prevista la realizzazione di una specifica area di somministrazione di alimenti e bevande gestita direttamente dall'organizzatore.

L'attribuzione dei posti è assegnata con l'osservanza dell'art. 38 del presente regolamento

Le domande di partecipazione in esubero al numero dei posti assegnabili saranno poste in graduatoria da utilizzarsi per la spunta di assegnazione ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento. La spunta dei posti eventualmente disponibili è fatta dall'incaricato comunale o addetto designato dall'associazione incaricata all'organizzazione.

Agli espositori compete l'onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni tipologiche fornite dall'ufficio preposto all'organizzazione.

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.

Gli spazi eventualmente rimasti vuoti sono assegnati prioritariamente ad operatori di spunta che corrispondono alla tipologia di destinazione delle singole aree. In caso di ulteriore disponibilità, l'assegnazione dovrà essere fatta agli operatori di spunta che presentano le caratteristiche di partecipazione alla Sagra. Qualora si dovesse presentare ancora la disponibilità espositiva, l'assegnazione

dovrà avvenire a favore di operatori commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti di tipologia merceologica qualificante ed attinente al contesto espositivo con esclusione dell'abbigliamento in generale ed i prodotti alimentari (es. ferramenta, articoli tecnici, arredamenti, articoli da giardinaggio, fiori e piante, ecc.)

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

Dalla partecipazione delle attività produttive e artigianali è comunque esclusa quella della produzione di abbigliamento in generale.

I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al controllo della Sagra e di tutte le forze di polizia.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall'assegnatario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati.

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto.

L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Durante lo svolgimento della Sagra, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione né nella sua prossimità.

La partecipazione alla Sagra può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Per l'organizzazione di una Sagra da parte del Comune, il Responsabile incaricato potrà disporre delle risorse proprie dell'Ente d'intesa con gli altri uffici.

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell'andamento della Sagra è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.

La Giunta Comunale può assegnare, ed eventualmente revocare, la gestione della manifestazione alla locale Pro-Loco o ad associazioni come individuate dalla LR 6/2010, così come si riserva il diritto di revocare l'assegnazione dei posti in qualsiasi momento per inosservanza agli obblighi e prescrizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto di assegnazione del posto, nonché qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

(inserire piantine organizzative)

Piano cessioni a fini solidaristici

Le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 42, del presente regolamento, possono svolgersi su tutto il territorio comunale previa richiesta di occupazione su suolo pubblico o comunicazione di svolgimento su aree private aperte al pubblico.

La richiesta di occupazione, o la comunicazione, con allegata copia dello statuto del sodalizio, deve essere inoltrata alla Polizia Locale e l'esercizio dell'attività è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Non è dovuto nessun canone o tassa di occupazione di suolo pubblico, resta fermo l'obbligo di lasciare l'area libera da ogni ingombro o rifiuto e completamente pulita;
2. È vietato l'esercizio della cessione in forma itinerante;
3. L'attività deve circoscriversi nel limite di una giornata;
4. Non sono consentite più di quattro iniziative nell'arco dell'anno solare;
5. Ogni iniziativa deve obbligatoriamente collocarsi in ambiti territoriali diversi;
6. Lo svolgimento dell'attività è preferibile che venga svolta nell'ambito di eventi culturali, religiosi o di altro tipo aggregativo;
7. L'attività deve svolgersi ad una distanza di almeno **50 metri** dai negozi che vendono analoghi prodotti in cessione a fini solidaristici;
8. Sui piazzali antistanti luoghi di culto e cimiteriali è consentito il posizionamento di attività occasionali correlate alle funzioni istituzionali religiose del luogo stesso;
9. Le attività occasionali correlate a fini solidaristici diversi da quelli indicati al punto 8) possono posizionarsi ad una distanza di **50 metri** dai luoghi di culto e cimiteriali.
10. Le manifestazioni organizzate dalle associazioni onlus o no-profit, con annessa la somministrazione di alimenti non possono aggregare attività economiche di qualsiasi specie né far uso pubblicitario di bevande alcoliche o di altri prodotti nella denominazione della manifestazione. L'inosservanza alla predetta prescrizione configura la manifestazione come Sagra e pertanto deve essere osservante delle prescritte disposizioni regolamentari e di programmazione di cui al presente regolamento.

L'inosservanza alle predette disposizioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 50, commi 7°, 9°, 10°, 11° e 12°, del presente regolamento.

Manifestazioni fieristiche

Recependo il principio dell'iniziativa fieristica libera, come indicato dal Titolo IV della L.R. n. 6/2010, si dispone il regolamento al quale gli organizzatori si dovranno richiamare nell'organizzare la mostra mercato a loro interessata. Dovendosi istituire un'ulteriore mostra mercato, la Giunta Comunale è incaricata di adottare il relativo regolamento organizzativo utilizzando il seguente schema istitutivo già operativo

ISTITUZIONE DELLE MOSTRE MERCATO E PROMOZIONE DELLE REALTA' ASSOCIATIVE, COMMERCIALI LOCALI, ARTIGIANALI, DI COLLEZIONISMO, DI ANTIQUARIATO, DI HOBBISTICA

Ai sensi del Titolo IV della L.R. n. 6/2010 e successive modificazioni, nei mesi di luglio e dicembre è istituita una mostra-mercato e promozione delle realtà commerciali ed artigianali locali, di collezionismo, di antiquariato e di hobbistica.

L'orario di svolgimento è fissato dalle ore **00:00** alle ore **00:00**;

Le manifestazioni sono promosse dall'Amministrazione Comunale mentre l'organizzazione può esser affidata ad associazioni e si svolgono negli spazi appositamente delimitati sulle aree prospicienti le vie che saranno di volta in volta individuate dal comune.

Lo scopo delle iniziative è artistico, promozionale e culturale, pertanto la mostra-mercato è aperta all'esposizione, vendita e scambio di prodotti aventi rilevanza antica e/o storica, artistica, hobbistica e collezionistica e di promozione delle varie associazioni e operatori commerciali locali e dell'artigianato.

La partecipazione alle mostre-mercato è subordinata alla presentazione della domanda, come da modello predisposto, entro 20 giorni prima dello svolgimento, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Per gli espositori di antiquariato e cose usate – la comunicazione fatta al Sindaco del comune di residenza ai sensi dell'articolo 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Per gli artigiani – l'iscrizione al registro delle imprese, sezione albo artigiani;
- Per gli hobbisti, i collezionisti - autocertificazione che i prodotti posti in vendita sono frutto di propri hobby o ingegno creativo;
- Per le associazioni e commercianti locali - non viene richiesta nessuna documentazione aggiunta.

L'attribuzione dei posti è assegnata con ordine cronologico di presentazione della domanda con precedenza all'anzianità di partecipazione annuale e, in subordine, al numero di partecipazione alle singole edizioni in qualità di assegnatario per spunta ed a seguire per sola partecipazione alla spunta.

Le domande di partecipazione in esubero al numero dei posti assegnabili saranno poste in graduatoria da utilizzarsi per la spunta di assegnazione dei posti lasciati liberi dagli assegnatari che non si presentassero alle singole edizioni.

Agli espositori compete l'onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni tipologiche fornite dall'ufficio preposto.

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.

Gli spazi eventualmente rimasti vuoti sono assegnati prioritariamente ad operatori di spunta che corrispondono alla tipologia di destinazione delle singole aree. In caso di ulteriore disponibilità, l'assegnazione dovrà essere fatta agli operatori di spunta che presentano le caratteristiche di partecipazione alla mostra-mercato. Qualora si dovesse presentare ancora la disponibilità espositiva, l'assegnazione dovrà avvenire a favore di operatori commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti di tipologia merceologica qualificante ed attinente al contesto espositivo con esclusione dell'abbigliamento in generale ed i prodotti alimentari (es. ferramenta, articoli tecnici, arredamenti, articoli da giardinaggio, fiori e piante, ecc.)

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato è consentita la vendita dei prodotti esposti ad eccezione dei prodotti voluminosi che dovranno essere consegnati al termine della manifestazione.

Dalla partecipazione delle attività artigianali artistiche è comunque esclusa quella della produzione di abbigliamento in generale.

La cessione di opere d'arte ed antichità, riguarda quelle che non rientrano in quelle indicate nell'allegato A), dal n. 1 al n. 15, del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, con valore inferiore a quelli indicati al punto B) dello stesso Dlgs.

La cessione degli articoli di antiquariato e delle opere d'arte deve essere seguita da una attestazione di autenticità e provenienza ai sensi dell'articolo 64 del predetto Dlgs.

La partecipazione dei collezionisti è ammessa ai fini espositivi, di scambio o vendita occasionale dei beni afferenti alle proprie collezioni ferma l'osservanza delle norme sopra richiamate per la cessione delle opere d'arte e d'antichità.

I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al controllo della mostra-mercato e di tutte le forze di polizia.

La collocazione degli oggetti e del banco deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è consentita dalle ore **00:00** alle ore **00:00** della giornata espositiva.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve concludersi entro un'ora dal termine della mostra-mercato ed il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore **00:00** sono considerati assenti ed il posteggio verrà assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall'assegnatario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati.

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto.

L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non evitabili per tempo (intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantaggio.

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione né nella sua prossimità.

La partecipazione alla mostra-mercato può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. È vietata ogni forma di introito, anche tributario, che comporti un'entrata superiore alla copertura dei costi organizzativi. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Per l'organizzazione della mostra mercato, il Responsabile incaricato potrà disporre delle risorse proprie del Comune d'intesa con gli altri uffici.

La spunta dei posti eventualmente disponibili è fatta dall'incaricato comunale o addetto designato dall'associazione incaricata all'organizzazione.

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell'andamento della mostra-mercato è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.

La Giunta Comunale può assegnare, ed eventualmente revocare, la gestione della manifestazione alla locale Pro-Loco o ad associazioni come individuate dalla LR 6/2010, così come si riserva il diritto di revocare l'assegnazione dei posti in qualsiasi momento per inosservanza agli obblighi e prescrizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto di assegnazione del posto, nonché qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

Altre manifestazioni locali a carattere espositivo o promozionale

Durante i giorni della settimana diversi dal venerdì, dalla domenica e delle festività coincidenti con edizioni straordinarie del mercato settimanale o con le fiere/sagre o manifestazioni fieristiche di cui al punto precedente, sul territorio comunale è consentito lo svolgimento di altre manifestazioni avente carattere di vendita, espositivo o promozionale delle realtà economiche e sociali del territorio, autorizzate dal Responsabile incaricato nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al presente regolamento e previa informativa della Giunta Comunale.

Per quanto riguarda il pagamento del canone e delle spese di pulizia, esse sono a carico degli organizzatori dell'evento. Qualora questi richiedano la concessione gratuita dell'area e relativi servizi, il Responsabile incaricato dovrà informare tempestivamente la Giunta Comunale, la quale con proprio atto deliberativo potrà concederne la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico e dei servizi in termini di contributo a sostegno dell'evento.

Qualora invece per l'occupazione fosse previsto il pagamento del canone, verrà applicata la tariffa relativa all'occupazione ordinaria del suolo. Altrettanto verranno imputati i costi dei servizi prestati.

Individuazione di posteggi per pubblica necessità

Il Responsabile SUAP può proporre alla Giunta Comunale di valutare l'opportunità di creare dei posteggi per affrontare esigenze distributive di carattere pubblico nelle immediate vicinanze di proprie strutture pubbliche di servizio, in particolare presso le aree cimiteriali, sportive ed aree a parco.

Gli atti di Giunta Comunale adottati per l'istituzione e l'organizzazione dei nuovi posteggi entreranno a far parte del presente elaborato di programmazione.

In occasione del periodo di commemorazione dei defunti, nelle vicinanze del cimitero può essere ammesso il posizionamento di due operatori per la vendita di fiori ed articoli inerenti l'onoranza dei defunti. Detti posti sono assegnati prioritariamente ad operatori locali su aree pubbliche o private.

Il periodo, l'orario di vendita, l'assegnazione dei posti e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento del Responsabile del SUAP in osservanza dell'articolo 42 della parte 3^a del TUR.

Posteggi sparsi

Presso le varie case sparse insite sul territorio in ambito agricolo o collinare, è data la possibilità all'operatore itinerante di sostare più di un'ora per soddisfare le esigenze dei consumatori senza corrispondere nessun canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della Parte 3^a del TUR, sul territorio comunale sono individuate le seguenti aree per l'esercizio del commercio in forma itinerante oltre il tempo consentito:

- **Via**

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire altri posteggi fuori mercato a carattere rionale, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli.

Detti posteggi sono assegnati con la procedura di cui all'art. 10 della Parte 3^a del TUR, e gli operatori assegnatari dovranno osservare le disposizioni previste dagli articoli dal 17 al 26 del presente regolamento.

Non sono annoverati tra i posteggi sparsi o fuori mercato i chioschi o manufatti similari per la vendita di giornali e riviste.

Commercio itinerante

Ambiti preclusi all'esercizio del commercio itinerante

Oltre gli ambiti preclusi dall'articolo 27, comma 4, della Parte 3^a del TUR, che si trascrive per opportuna conoscenza:


4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata:

- nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- nelle aree di sosta sottoposta a pagamento o a limite temporale;
- in prossimità o corrispondenza di rotonde, incroci o curve;
- lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, è altresì vietato lungo le seguenti vie di viabilità principale:

<ul style="list-style-type: none">• Tutte le vie del centro storico;• Lungo la via Piave• Lungo la via Giovanni XXIII°;• Lungo tutto il viale Kennedy anche nelle aree laterali di sosta;• Lungo la via Pascoli;• Lungo tutta la via Garibaldi;• Lungo la S.S. 42 del Tonale	1.
---	----

Le predette vie sono indicate nella cartina col simbolo **ROSSO**.



Somministrazione in forma itinerante

Gli operatori commerciali, muniti di regolare autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande con annessa somministrazione, possono chiedere temporanee occupazioni del suolo pubblico per la consumazione sul posto di tali prodotti fuori dai predetti ambiti preclusi e comunque dal centro storico.

Le occupazioni temporanee possono essere richieste per un periodo massimo di sei mesi e la domanda va presentata al Responsabile incaricato mediante idonea modulistica, con allegata un estratto aereo fotogrammetrico indicante l'area prescelta.

Il Responsabile incaricato, in sinergia con la Polizia Locale, accerta che l'occupazione non comporti pericoli e/o disagi alla viabilità e ai residenti, e rilascia regolare autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico previo pagamento del dovuto canone.


Vendita itinerante da parte di imprenditori

Le predette preclusioni si applicano agli imprenditori agricoli e a tutti gli operatori economici che esercitano la vendita dei loro prodotti o prestazione di servizi in forma itinerante.

Le predette attività devono inoltre svolgersi nel rispetto della normativa di settore come indicata dal presente regolamento o da leggi specifiche.


Territorio precluso al Commercio su Aree Pubbliche durante lo svolgimento del MERCATO cittadino

Nelle ore di svolgimento del mercato, fiere, mostre-mercato ed altre manifestazioni di cui al presente regolamento, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese nel contesto urbanizzato del capoluogo e comunque **per un raggio di 500 metri** dal centro del mercato, fiera o altra manifestazione comunque individuata.



ZONIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di operare più di una volta nella medesima zona commerciale, come delimitate in **BLU** e numerate da **1 a 19**.



Disposizioni finali

1. Le presenti norme di programmazione sottendono all'applicazione delle disposizioni regolamentari rientranti nella competenza comunale e come tali sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto; pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

2. Nella presente parte di programmazione confluiranno gli eventuali altri atti di divieto o di istituzione o estensione all'esercizio dell'attività ed adottati successivamente dalla Giunta Comunale per motivi di viabilità, igiene o pubblica necessità economica locale.

Piano sicurezza

PREMESSA

Nell'ampio processo di miglioramento della salvaguardia della sicurezza della collettività e, in particolare, delle attività svolte nell'ambito del mercato settimanale, in presenza di disposizioni normative diffuse che, pur nella loro validità tecnica, non sempre risultano riconducibili con immediatezza allo specifico ambito, è emersa l'esigenza di provvedere alla formulazione di un documento mirato alla definizione di disposizioni tecniche di sicurezza e prevenzione incendi specifiche per l'installazione e la gestione del mercato, fiere e altre manifestazioni su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche.

Il presente documento ha, pertanto, l'obiettivo di fornire norme di sicurezza per i suddetti ambiti mercatali e aggregativi in sinergia con le norme tecniche di settore e in stretta osservanza alle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno.

1. Campo di applicazione e scopo

Le disposizioni del presente piano di sicurezza si applicano:

- a) All'installazione e gestione del mercato settimanale ed altre manifestazioni fieristiche su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili, nonché autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
- b) Alle installazioni per uso professionale od occasionale, quali tensostrutture, stand, banchi e posteggi atti ad accogliere pubblico specialmente se impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi in occasione di manifestazioni temporanee organizzate da varie associazioni anche no profit;
- c) Alle installazioni itineranti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (autonegozi).

Lo scopo è dettato da motivi di prevenzione incendi e dalla necessità di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza ed emergenza sanitaria relativi alla salvaguardia delle persone frequentanti i predetti ambiti, pertanto, gli allestimenti temporanei e le aree attrezzate devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- Disporre un piano di emergenza sanitaria;
- Limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun ambito mercatale, fieristico, di manifestazione, autonegozio, stand, banco e posteggio;
- Assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro modo;
- Garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza e il raggiungimento dell'area nel più breve tempo.
- Fornire agli operatori le necessarie informazioni tecniche per l'uso delle bombole GPL.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni:

- a) **area pubblica:** area a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;
- b) **luogo aperto al pubblico:** luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso;
- c) **allestimenti temporanei:** strutture, automezzi ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, in aree non ordinariamente adibite a tale attività;
- d) **veicolo (c.d. autonegozio) con impianto per la cottura di alimenti:** automezzo predisposto per il trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;
- e) **banco con impianto per la cottura di alimenti:** struttura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori.

3. Disposizioni comuni

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso quali Ambulanze, Vigili del fuoco, Protezione Civile, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti disposizioni devono avere i seguenti requisiti minimi:

- Larghezza percorsi: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree destinate allo svolgimento delle attività di cui alle presenti disposizioni devono essere dotate di:

1. vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;
2. alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 300 l. min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere prevista l'informazione e la formazione in conformità al successivo punto **7)** nonché l'aggiornamento della formazione prescritto dalle norme in materia di sicurezza.

4. Apparecchi alimentati a GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - c) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

5. Autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle presenti disposizioni, devono essere rispettate le condizioni di sicurezza:

- 1) per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da **GPL in bombole**, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **A)** - *Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi*;
- 2) per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da **GPL in serbatoi fissati** in modo inamovibile sul veicolo stesso:
 - la norma UNI EN 1949;
 - le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **A)** relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
- 3) il posizionamento nel mercato, nelle fiere o nelle altre manifestazioni, degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
- 4) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati/strutture e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati/strutture fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
- 5) il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL è vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti.

6. Banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle presenti disposizioni di carattere generale, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

- 1) ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **B** - Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
- 2) le aree ed i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
- 3) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
- 4) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
- 5) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
- 6) eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili o esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;
- 7) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia.

7. Informazione e formazione

Tutti i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, della fiera o altre manifestazioni, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il personale addetto all'installazione e alla sostituzione delle bombole GPL deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1. del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'attività, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

All'utenza deve essere data corretta informazione mediante la distribuzione di appositi opuscoli e mediante l'uso di adeguata segnaletica.

8. Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio

I percorsi pedonali e i passaggi tra ogni singolo posteggio devono essere lasciati liberi da ogni ingombro per consentire il libero accesso ai soccorritori e l'eventuale sfogo in caso di evacuazione dell'area.

I titolari di concessioni o autorizzazioni che operano in fiere o mercati con autonegozi o banchi aventi tende o sporgenze parasole aventi dimensioni fuoriuscenti dal posteggio, in caso di emergenza debbono prontamente far rientrare dette sporgenze per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso.

Gli operatori delle predette aree che fanno uso di generatori di corrente o impianti alimentati a GPL devono essere dotati di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

Gli oli e i grassi animali o vegetali di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco.

I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

9. Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

È vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.

È vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

Le bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.

Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

Gli apparecchi alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

Ogni autonegoziante deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti alla vigilanza.

10. Comportamenti in caso di dispersione di gas

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato.

Se si riscontra una dispersione di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

- a) in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere all'immediata sostituzione della bombola;
- b) in caso di dispersione rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone ed edifici. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola. Non inclinare né rovesciare la bombola.

In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori.

Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola. Prima di intervenire si consiglia di proteggersi la mano ed il braccio con un panno bagnato.

Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto.

La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata.

Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, nei seguenti modi:

- a) allontanando la bombola dal luogo d'incendio;
- b) interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;
- c) irrorando la bombola con getto d'acqua.

11. Comportamenti in caso di emergenza

In caso di emergenza è opportuno che chi può intervenire nell'immediatezza segua le seguenti indicazioni:

- 1) E' importantissimo individuare esattamente la via ed il numero civico in cui ci si trova.
- 2) Nel momento in cui viene individuata una persona che necessita dell'intervento di un mezzo di soccorso **telefonare al 118**, dando indicazione esatta della via e del civico davanti al quale si trova la persona che necessita di soccorso (in tal modo si velocizza l'operazione di soccorso).
- 3) Telefonare alla Polizia Locale in modo che possa attivare un servizio di viabilità favorevole al passaggio del veicolo di soccorso.
- 4) Se la persona che necessita di soccorso si trova in prossimità di una abitazione o di un banco di vendita, cercare di eliminare tutti gli oggetti che possano ostacolare le operazioni di soccorso.

Se ci si trova come passante o utente del mercato/fiera/manifestazione è opportuno:

- 1) Al momento in cui si sente la sirena del mezzo di soccorso eliminare dalla sede stradale ogni possibile intralcio al sicuro passaggio del veicolo in soccorso.
- 2) Ripararsi all'interno di portoni o in altra area che consenta di non ostacolare il passaggio dei veicoli in emergenza.
- 3) Agevolare, eventualmente, il ricovero delle persone che si trovino nel mercato/fiera/manifestazione in modo che il passaggio dei veicoli in emergenza sia sicuro per le persone ed i mezzi.
- 4) Attendere fermi all'interno del riparo il passaggio del mezzo di soccorso.

Accesso per i mezzi di soccorso in condizioni di emergenza

12. Obiettivi

Garantire un ottimale livello di sicurezza all'interno alle aree di svolgimento dei mercati, fiere e altre manifestazioni, attraverso i seguenti dispositivi:

- a) Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza, nel modo più sicuro, all'interno dell'area interessata dal mercato, fiere o altre manifestazioni.
- b) Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza in tutte le aree limitrofe alla zona di svolgimento del mercato, fiere o altre manifestazioni.
- c) Dare indicazione dei centri di pericolo all'interno del mercato;
- d) Definire la viabilità principale di accesso ai mezzi di soccorso e quella alternativa in caso di impedimenti;
- e) Dare indicazione dell'alimentazione idrica antincendio.

13. Localizzazione aree mercato

L'area mercato e posta in Piazza Europa Unita e le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di **Mercoledì** dalle ore **8:00** alle ore **13:00**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **7:00** alle ore **14:00**.

I posti in concessione devono essere occupati entro le ore **7:45**.

Dalle ore **7:45** e fino alle ore alle **8:00** si effettua la spunta giornaliera dei posti eventualmente liberi. Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente compromettere il passaggio dell'automezzo dell'operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta.

Alle ore **13:00** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **14:00** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal Responsabile incaricato ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

14. Tipo di rischi


I rischi o le situazioni di pericolo che si presentano nello svolgimento del mercato possono essere i seguenti:

1. Incidenti viabilistico di manovra all'interno dell'area mercato coinvolgente i mezzi degli operatori in modo da creare un difficile accesso all'area. - **Intervento di un carro attrezzi per la rimozione dei veicoli pesanti.**
2. Cedimento strutturale della pavimentazione – **Intervento degli operai comunali per la delimitazione dell'area o immediato ripristino provvisorio.**
3. Infortunio di un operatore o di un utente del mercato. - **Intervento di ambulanza con assistenza medica.**
4. Malessere grave di un operatore o di un utente del mercato. - **Intervento di ambulanza o elisoccorso con assistenza medica.**
5. Incendio di un banco o autonegozio – **Intervento VVFF; la protezione civile o la Polizia Locale procede al veloce e corretto allontanamento delle persone.**
6. Incendio di un banco o autonegozio muniti di apparecchi alimentati a GPL. – **Intervento dei VVFF; la protezione civile o la Polizia Locale procede al veloce e corretto allontanamento delle persone.**

In ogni caso si richiama l'osservanza del corretto comportamento indicato all'articolo 11 delle presenti disposizioni.

15. Rischio incendio

Le aree mercatali si presentano ripartite nel seguente numero di posteggi:



16. Localizzazione fonti di soccorso

Le principali fonti di soccorso sono individuate nella Struttura Ospedaliera di Seriate e Distaccamento provinciale dei VVFF di Bergamo:

Ospedale Bolognini

Via Paderno n. 5 – tel. 035.3063111

24068 SERiate (BG)

Vigili Del Fuoco - Comando Prov.le vv.ff.

Via Mauro Codussi n. 9 – tel. 035.2278211

24124 BERGAMO (BG)

17. Applicazione delle disposizioni

Questo piano è rivolto esclusivamente agli operatori del mercato, fiere e manifestazioni varie ed alle forze dell'ordine, servizi sanitari, vigili del fuoco, protezione civile che durante il loro lavoro devono affrontare eventualmente situazioni critiche e di pericolo.

Esclusivamente agli operatori del mercato, fiere e manifestazioni varie, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni del presente piano che ha valenza regolamentare e che entra a far parte del titolo III della componente economica-commerciale del PGT.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'osservanza delle predette disposizioni e i trasgressori sono sanzionati amministrativamente con € 500,00 (determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81); autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

(ALLEGATO A)

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI BOMBOLE DI GPL PER L'ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PER LA COTTURA O IL RISCALDAMENTO DI ALIMENTI DI TIPO PROFESSIONALE A BORDO DI AUTONEGOZI

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni specificano i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle installazioni ambulanti per uso professionale e commerciale che impiegano gas di petrolio liquefatto (GPL) come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, a bordo di autonegozi.

Esse si applicano alle installazioni che alimentano detti apparecchi con la fase gassosa prelevata direttamente da bombole di GPL.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano i seguenti termini e definizioni:

- a) **gas di petrolio liquefatto (GPL):** gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più idrocarburi leggeri e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas di idrocarburi;
- b) **Bombola:** recipiente a pressione, ricaricabile e trasportabile, di capacità geometrica non maggiore di 150 litri Note:
- I) *Le bombole devono essere costruite, controllate, ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili ai gas di petrolio liquefatti rubricati come indicato al punto 3.9.*
- II) *E' vietata la ricarica delle bombole al di fuori degli stabilimenti autorizzati. Le bombole devono obbligatoriamente essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt.7, 12 e 18). E' vietato, poiché estremamente pericoloso, effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per auto/razione come anche travasare il GPL fra due bombole. Gli stabilimenti che sono autorizzati ad effettuare la ricarica delle bombole impiegano personale appositamente formato ed apparecchiature specificamente realizzate per assicurarne il corretto grado di riempimento, il controllo di tenuta e la riqualifica alla prescritta scadenza periodica. L'inosservanza di questa regola può essere causa di gravi incidenti. (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128, arti. 7 e 18)*
- c) **Compartimento bombole:** Spazio circoscritto a bordo del veicolo, atto a contenere la bombola o le bombole di GPL con i relativi accessori ed i collegamenti per il funzionamento dell'installazione.
- d) **Impianto di installazione:** insieme comprendente i recipienti di GPL, le tubazioni (tubi rigidi, tubi flessibili, ecc.), gli accessori (regolatori, inversori, dispositivi di sicurezza, ecc.) ed uno o più apparecchi che utilizzano il GPL. Un impianto di installazione (di seguito "installazione") può essere montato sul posto al momento dell'utilizzo, o integrato ad un veicolo, un rimorchio, un modulo o un container specializzato e previsto per questo scopo.
- e) **spazio di lavoro:** area nella quale opera e si muove il personale che utilizza l'installazione.
- f) **tubo flessibile:** tubo flessibile non metallico a bassa pressione conforme alla UNI 7140 classe 1 tipo A 1 o A2, o tubo flessibile metallico a bassa pressione conforme alla UNI EN 14800, destinato a collegare un regolatore di pressione per bombola direttamente ad un apparecchio utilizzatore o ad un impianto fisso, o a collegare un impianto fisso ad un apparecchio utilizzatore.
- g) **manichetta:** tubo flessibile ad alta pressione conforme a UNI 7140 classe 2 tipo B o C .
- h) **inversore automatico (Invertitore):** Dispositivo che garantisce la continuità di erogazione del gas prelevando automaticamente il gas da una o più bombole di "riserva" quando la pressione di alimentazione della bombola, o serie di bombole, in "servizio" preselezionate dall'utente scende al di sotto del valore stabilito. Il dispositivo consente la regolazione del gas con una pressione a monte all'interno di limiti stabiliti, ad una predefinita pressione regolata. Il dispositivo controlla l'indicatore "servizio/riserva", consentendo l'identificazione della bombola o serie di bombole in uso.
- i) **regolatore di pressione:** Dispositivo avente la funzione di ridurre la pressione del gas e di regolarla ad un valore stabilito, avente per funzione essenziale quella di decomprimere il gas dalla pressione a monte variabile alla pressione a valle, regolata ad un valore predeterminato.
- j) **pressione di servizio:** Pressione all'entrata di un apparecchio funzionante a gas quando è in funzione.
- k) **apparecchio utilizzatore:** Apparecchio progettato e costruito per utilizzare il gas come combustibile per cottura di cibi, produzione di acqua calda, illuminazione, riscaldamento, ecc.

- l) **apparecchio utilizzatore con sorveglianza di fiamma:** Apparecchio utilizzatore dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) che, per azione di un sensore, mantiene aperta l'alimentazione del gas e la interrompe in assenza di fiamma.

3. REQUISITI IMPIANTISTICI DELL'INSTALLAZIONE

3.1 Recipienti per GPL

Le installazioni possono essere equipaggiate solo con bombole costruite, verificate periodicamente dalla ditta proprietaria conformemente alle norme tecniche e ai regolamenti in vigore.

Per le installazioni su veicoli, le bombole devono essere stoccate e utilizzate in un apposito compartimento, come definito in 3.2.

Non deve essere possibile detenere in stoccaggio recipienti in numero maggiore di quello previsto dal costruttore dell'installazione. Il numero massimo di bombole stoccabili deve risultare dai documenti di progetto.


Accorgimenti adeguati devono essere previsti per impedire lo spostamento e gli urti dei recipienti durante il trasporto, nonché le sollecitazioni meccaniche sui loro collegamenti, sulle tubazioni e sugli accessori.

Le bombole devono essere stoccate e utilizzate in posizione verticale, con il rubinetto/la valvola in alto.

3.2 Compartimenti bombole per Installazioni a bordo di veicoli

3.2.1 Collocazione

I compartimenti bombole devono essere stagni verso lo spazio di lavoro e devono essere accessibili unicamente dall'esterno. Qualsiasi sistemazione di bombole deve mantenere una distanza minima da qualsiasi fonte di calore, come descritto nella Figura 1.






Figura 1 - Distanze minime dai sistemi di scarico del veicolo.

Legenda

- 1 Esempio di posizione consentita della marmitta o del tubo di scarico
- 2 Compartimento bombole GPL
- 3 Bombole GPL
- 4 Esterno del veicolo

$R = D = D1 = 250mm$

$D2 = 300mm$

La zona tratteggiata rappresenta il volume adiacente il compartimento bombole che non deve essere attraversato da alcuna parte del sistema di scappamento del veicolo (tubo di convogliamento dei gas di scarico e/o marmitta e/o catalizzatore, ecc.).

Se questa disposizione non può essere rispettata, deve essere installata una protezione termica atta ad impedire sia l'entrata dei gas di scarico nel compartimento bombole, sia l'impatto del flusso di calore sulle bombole (Figura 2).




Figura 2- Esempio di protezione termica

Legenda

- | | |
|---|---|
| 1 Marmitta o tubo di scappamento | 6 Aerazione del compartimento |
| 2 Compartimento bombole GPL | 7 Senso di la marcia del veicolo |
| 3 Bombola di GPL | 8 Protezione termica |
| 4 Esterno del veicolo | E $\geq 25\text{mm}$ |
| 5 Interno del veicolo | |

3.2.2 Ventilazione del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere provvisto di ventilazione permanente dall'esterno. Se la ventilazione si effettua solamente nella parte bassa la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari al 2% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 100 cmq. Se la ventilazione è assicurata sia nella parte alta che nella parte bassa del compartimento, la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari all'1% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 50 cmq. per ogni livello. Non deve essere possibile che una qualunque parte del sistema di ventilazione possa essere ostruita dalla presenza delle bombole.

3.2.3 Requisiti costruttivi del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere progettato e realizzato in modo che:

- le bombole possono essere saldamente fissate o immobilizzate in posizione verticale, con il rubinetto in alto, per essere utilizzate esclusivamente in fase gassosa e per impedire movimenti inopinati durante il viaggio;
- l'accesso a ogni connessione, ai dispositivi di inversione e ai sistemi di regolazione della pressione non risulti impedito;
- la sostituzione delle bombole possa essere effettuata senza che si renda necessaria la messa fuori servizio dell'installazione o delle attrezzature accessorie.

3.3 Batterie di bombole

3.3.1 Limitazioni di capacità e dimensionamento

Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi degli apparecchi utilizzatori, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia; comunque, come previsto in 4.1, ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva minore di quella definita nel Regolamento di Prevenzione Incendi.

Nota: L'Allegato I alDPR 15112011 definisce il limite inferiore di fascia dell'attività N. 3 b) - depositi e rivendite di bombole - come "quantitativi complessivi in massa superiori o uguali a 75 kg".

3.3.2 Tipologie impiantistiche dello stoccaggio delle bombole

Due o più bombole possono essere fra loro collegate per l'utilizzo in batteria. In questo caso le bombole vengono collegate a uno o due collettori in funzione della scelta impiantistica che può prevedere uno stoccaggio con un unico punto di erogazione, oppure la suddivisione dello stoccaggio in due sezioni, in modo da realizzare due punti di erogazione confluenti in un inversore manuale o automatico.

3.4 Impianto di distribuzione del gas per l'alimentazione degli apparecchi

3.4.1 Requisiti del sistema di alimentazione

I valori di pressione del gas circolante nelle linee d'alimentazione possono estendersi su tre livelli:

- pressione erogata dal recipiente, a monte della prima riduzione (alta pressione - corrispondente alla tensione di vapore del GPL);
- pressione intermedia, fra il primo stadio e lo stadio di riduzione finale (media pressione, al massimo uguale a 1,5 bar);
- pressione di utilizzo (bassa pressione).

L'impiego di linee di alimentazione in alta e media pressione deve essere limitato al solo compartimento bombole.

3.4.2 Tipologia costruttiva dell'impianto di distribuzione

Le tubazioni delle linee d'alimentazione gas devono essere adatte al valore di pressione del gas che vi circola e possono essere realizzate:

- sia con tubi rigidi.
- sia con tubi flessibili o manichette;

Le parti realizzate con tubi flessibili devono essere costituite da un solo elemento; è vietato il collegamento di due o più flessibili tra di loro.

La lunghezza delle tubazioni deve essere ridotta al minimo indispensabile.

3.4.3 *Regolazione della pressione*

La regolazione della pressione può essere effettuata:

- con regolatore di pressione direttamente collegato ad ogni singola bombola, oppure
- con un gruppo di regolazione a cui sono collegate più bombole.

3.4.3.1 Quando le singole bombole sono dotate di un proprio regolatore di pressione, questo deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata garantita di 3 kg/h, ed essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4, posta più vicino possibile al regolatore.

3.4.3.2 Quando le bombole sono collegate tra di loro, il regolatore di pressione deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata massima non superiore a 5 kg/h e deve essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4.

3.4.4 *Manichette*

Le manichette devono essere conformi a UNI 7140 di classe 2, tipo B o C.

3.4.5 *Tubi flessibili*

Il collegamento degli apparecchi utilizzatori fissi alla parte fissa dell'impianto di alimentazione del gas può essere realizzato in modo rigido con raccordi filettati, oppure con un tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua (lunghezza massima 2 m)

In alternativa, gli apparecchi possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi a UNI 7140 classe 1, tipo A.

4. APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE E COMPONENTI DELLA INSTALLAZIONE

4.1 *Scelta degli apparecchi*

Tutti gli apparecchi devono essere accompagnati dalle istruzioni riguardanti la loro installazione, l'uso e la manutenzione.

Gli apparecchi a gas devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla Direttiva Apparecchi a gas GAD (*) e devono essere installati ed utilizzati secondo le specifiche istruzioni fornite dal fabbricante.

Tutti i bruciatori montati sugli apparecchi a gas devono essere dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma.

Nota () la direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata), ha sostituito la direttiva 90/139/CEE, inclusi i successivi emendamenti di cui alla direttiva 93/68/CEE, già recepita in ambito nazionale con D.P.R. 15.11.1996 n. 661*

4.2 *Installazione degli apparecchi*

Tutti gli apparecchi devono essere installati ed eventualmente fissati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. In caso di installazione di apparecchi a incastro o integrati nella struttura, si deve porre particolare attenzione al fine di assicurare:

- a) l'apporto al bruciatore del volume d'aria necessario alla combustione;
- b) l'evacuazione sicura dei prodotti della combustione (fumi);
- c) la prevenzione di ristagni/accumuli di gas incombusto;
- d) la protezione contro il surriscaldamento delle pareti adiacenti gli apparecchi che generano calore ed i loro condotti di evacuazione, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi;
- e) la prevenzione di cattivi funzionamenti di un apparecchio, dovuti all'influenza di altri apparecchi, con particolare riguardo alla ventilazione, necessaria per la corretta combustione;

f) il mantenimento di spazi liberi attorno ad ogni apparecchio, sufficienti per consentire i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinaria.

4.2.1 Con riferimento ai precedenti punti 4.1) e 4.2), gli apparecchi di riscaldamento devono essere conformi a norme riconosciute di buona tecnica. In merito, costituisce presunzione di conformità la loro rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

4.2.2 Gli apparecchi di cottura devono rimanere fissi e stabili sia durante l'impiego sia in fase di non utilizzo.

4.3 I componenti di installazione devono essere idonei all'uso previsto. Costituisce presunzione di conformità la rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o CEI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

5. MARCATURA, ETICHETTATURA E INFORMAZIONI

5.1 Marcatura

Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, di placche o etichette appropriate, visibili e durevoli.

Dette placche o etichette devono recare la scritta "**BOMBOLE DI GPL A BORDO**" accompagnata dal pittogramma "**INFIAMMABILI**".

La segnaletica di cui sopra deve essere conforme ai requisiti dimensionali specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

5.2 Informazioni e documentazione tecnica

5.2.1 Nel compartimento bombole, in prossimità del dispositivo d'intercettazione dell'alimentazione del sistema di combustione, devono essere collocate etichette permanenti (avvisi) per avvertire che il sistema di combustione non deve essere in funzione e che le valvole delle bombole devono essere chiuse quando il veicolo è in movimento (rif. direttiva 2004n8/CE, All. VIII, punto 2.1.1)

5.2.2 Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati e le istruzioni per il loro impiego devono essere disponibili sul luogo di funzionamento.

Il fabbricante o l'installatore che ha eseguito l'installazione sul veicolo, all'atto della consegna del veicolo deve consegnare il relativo manuale d'uso e manutenzione, unitamente ad una attestazione di conformità alla presente specifica.

Il manuale d'uso e manutenzione deve riportare, trattandoli adeguatamente almeno i seguenti argomenti:

- a) Sicurezza dell'utilizzo, prevenzione degli utilizzi non corretti sia come tipo di impiego degli apparecchi, sia come pressioni diverse da quelle prescritte;
- b) Stoccaggio delle bombole: numero massimo di bombole stoccabili nel compartimento o all'esterno, posizionamento, fissaggio, installazione e sostituzione;
- c) Frequenza delle manutenzioni e dei controlli periodici sugli impianti gas;
- d) Controlli sui sistemi di ventilazione, scarico, evacuazione oli e grassi, ecc;
- e) Controlli dell'integrità dei tubi flessibili e delle manichette ed eventuale sostituzione;
- f) Controllo della compatibilità delle connessioni all'atto del collegamento;
- g) Requisiti del gruppo di erogazione: pressione di utilizzo, tipo di regolatore raccomandato, prestazioni dell'eventuale inversore, ecc.;
- h) Consistenza e mantenimento in efficienza delle aperture di ventilazione e aerazione;
- i) Comportamento da tenere in caso di anomalie ed emergenze: incendio e rilascio di gas non incendiato.

6. SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI

6.1 Mezzi di estinzione

Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

(ALLEGATO B – Estratto da UNI TR 11426)

UTILIZZO DI IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO.

Nota: La materia è regolata dal rapporto tecnico UNI TR, di cui si fornisce di seguito un estratto.

La lettura e l'applicazione di quanto contenuto in questo estratto non esimono dalla conoscenza e dall'applicazione della UNI TR 11426 nella sua totalità quando l'attività rientri nel suo campo d'applicazione.

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente rapporto tecnico fornisce criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione, e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi similari non alimentati da rete di distribuzione.

Gli impianti possono essere alimentati da una singola bombola o da più bombole di GPL fra loro collegate.

Il presente rapporto tecnico si applica agli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, ecc.) di norma posti all'aperto o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, come tettoie, ecc., ampiamente aerate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

Non rientra nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico la realizzazione di tipologie impiantistiche più complesse e/o collocate in edifici tradizionali, assimilabili a civili abitazioni. Tali impianti sono comunque ammessi a pieno titolo, a condizione che siano osservate le prescrizioni pertinenti, particolarmente per quanto concerne la realizzazione di depositi con serbatoi fissi o centraline di bombole¹⁾, nonché la realizzazione degli impianti interni con l'aerazione, la ventilazione dei locali e l'evacuazione dei prodotti della combustione (vedere UNI 7129 e UNI 7131).

Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico le installazioni di bombole su veicoli professionali attrezzati con apparecchi di cottura, friggitorie, ecc .

... omissis ...

4.1 Tipi di installazioni

Come definito nello scopo e campo di applicazione, gli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee sono posti generalmente in luoghi aperti, ben ventilati, o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

L'impiantistica presa in esame é, conseguentemente, relativa a questa tipologia e in particolare a:

- a) installazione di bombola singola;
- b) installazione di bombole fra loro collegate.

Per queste installazioni sono ammessi sia il collegamento diretto agli apparecchi utilizzatori, sia il collegamento tramite impianto fisso.

4.2 Requisiti e raccomandazioni comuni a tutte le tipologie di installazioni

I seguenti requisiti e raccomandazioni sono applicabili a tutte le installazioni oggetto del presente rapporto tecnico, sia costituite da una sola bombola, sia da più bombole fra loro collegate.

Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della legislazione vigente. E' vietato effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. L'inosservanza di questa regola può essere causa di incidenti di estrema gravità.

Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possano provocare cadute e ribaltamenti. È opportuno collocare le bombole in modo che non siano a contatto col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere e/o appoggiandole ad una struttura solida. In ogni caso, occorre tenere le bombole e gli apparecchi a gas fuori dalla portata dei bambini.

Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né inclinate né rovesciate.

Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile.

Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore.

Le bombole non devono essere installate:

- a) in locali interrati o a livello più basso del suolo;
- b) in prossimità di materiali combustibili, apparecchiature elettriche che possano generare scintille (vedere norme CEI pertinenti);
- c) in prossimità di prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello inferiore.

Bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'area dedicata alla manifestazione.

Dal momento che il GPL in fase gas è più pesante dell'aria e tende a ristagnare nei vani infossati, le aperture di fogna e caditoie non provviste di sifone idraulico, se poste a ridotta distanza dalle bombole, devono essere chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio dell'installazione .

... omissis ...

5. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLA SINGOLA

5.1 Modalità di installazione

Una bombola può essere collegata ad un apparecchio utilizzatore in uno dei due modi seguenti:

- a) direttamente, cioè con regolatore di pressione montato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso all'attacco portagomma dell'apparecchio utilizzatore;
- b) tramite impianto fisso, cioè con regolatore di pressione installato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso al raccordo portagomma posto all'inizio dell'impianto fisso. L'impianto fisso, a sua volta, è collegato all'apparecchio o agli apparecchi utilizzatori direttamente o mediante tubo flessibile. I tubi flessibili e i portagomma (lato bombola e lato impianto fisso) devono essere visibili e ispezionabili.

5.2 Montaggio del regolatore di pressione e del tubo flessibile

5.2.1 Il regolatore di pressione per bombola deve essere adatto a fornire la portata e la pressione adeguata per alimentare l'apparecchio o gli apparecchi collegati.

5.2.2 Quando il collegamento fra valvola e regolatore è di tipo ad innesto rapido, gli attacchi di valvola e regolatore da connettere e la relativa guarnizione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrigé: 2013.

... omissis ...

6. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLE FRA LORO COLLEGATE

6.1 Generalità

6.1.1 Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi dell'utenza, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia.

6.1.2 Ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva non maggiore di 125 kg4).

Nota: In pratica l'installazione può essere composta, al massimo, da quattro bombole di capacità singola fino a 30 kg, oppure da due bombole da 62 kg.

6.1.3 Ogni installazione può servire una o più utenze indipendenti, ciascuna composta da uno o più apparecchi di utilizzo.

Le bombole costituenti l'installazione possono essere suddivise in due sezioni (l'una in servizio e l'altra di riserva), collegate per mezzo di manichette:

- ad una condotta comune ed al gruppo di regolazione (centralina senza inversore);
- oppure a due collettori separati che alimentano un inversore posto a monte del gruppo di regolazione (centralina con inversore automatico o manuale).

6.2 Modalità di installazione

6.2.1 Le bombole fra loro collegate, il gruppo di regolazione e le manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione, devono essere installati all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:

- all'aperto, in posizione protetta;
- in alloggiamento esterno.

6.2.2 Le bombole non devono essere installate:

- a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
- a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico;
- a distanza minore di 3 m da altra installazione.

La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di schermo in materiale non infiammabile fra le due installazioni.

6.3 Collocazione all'aperto

6.3.1 Le bombole, le manichette e il gruppo di regolazione possono essere installati, nel rispetto dei requisiti comuni a tutte le tipologie di installazioni di cui al punto 4.2, in una posizione esterna, anche in adiacenza a parete esterna delimitante i luoghi serviti.

6.4 Collocazione in alloggiamento

6.4.1 L'alloggiamento deve essere tale da consentire l'agevole installazione e sostituzione di ogni bombola, nonché l'agevole accesso alle valvole, ai rubinetti e alle altre attrezzature per consentire le manovre di apertura, chiusura e regolazione.

6.4.2 L'alloggiamento può essere costituito da:

- un armadio, fissato in adiacenza a parete esterna;
- una nicchia a muro, accessibile dall'esterno.

6.4.3 L'alloggiamento deve:

- avere volume interno almeno pari a 1,5 volte il volume occupato dalle bombole da installare e non essere adibito a ricovero di materiali estranei all'installazione;
- essere dotato di aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva libera non minore del 20% della superficie in pianta, direttamente comunicanti con l'esterno, distribuite in alto e in basso, queste ultime a quota prossima a quella del pavimento per evitare formazioni di sacche di gas;
- essere realizzato con materiale incombustibile e avere portella/e o elementi mobili di accesso di materiale incombustibile, chiudibile con chiave;
- contenere al suo interno la centralina e la parte iniziale dell'impianto fisso.

6.4.4 Nel caso di nicchia, le pareti, salvo quella prospiciente l'esterno, devono essere a tenuta.

6.4.5 In caso di attraversamento di muri, le tubazioni devono essere protette con guaina passante impermeabile al gas. L'intercapedine fra tubo guaina e tubo gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del luogo servito.

6.5 Gruppo di regolazione

6.5.1 Il gruppo di regolazione deve essere conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrigé: 20 13, con pressione di uscita dal gruppo di regolazione adeguata agli apparecchi da alimentare.

Nota: In Italia la pressione di alimentazione degli apparecchi a GPL per uso civile è generalmente di 29 mbar.

Il gruppo di regolazione deve essere dimensionato in modo da fornire una portata sufficiente ad alimentare le apparecchiature installate quando esse funzionino contemporaneamente alla portata massima. La portata non deve essere minore di 3 kg/h e maggiore di 5 kg/h.

I regolatori con portata garantita maggiore o uguale di 3 kg/h devono essere protetti da un dispositivo di sicurezza in conformità a UNI EN 16129 + Errata Corrigé: 2013.

Ai fini della sicurezza, gli elementi di regolazione e di inversione devono essere sempre posizionati ad una quota superiore rispetto alla presa di gas. Per la stessa ragione, le tubazioni in alta pressione devono avere andamento altimetrico tale da evitare ristagni di fase liquida in prossimità degli elementi di regolazione e di inversione.

6.5.2 Il gruppo di regolazione può effettuare la riduzione della pressione in un solo stadio, mediante un regolatore di pressione con portata garantita di 3 kg/h, oppure in due stadi, per portate maggiori di 3 kg/h, mediante un regolatore di primo stadio (o un inversore), generalmente regolato alla pressione di 1,5 bar (o, comunque, non maggiore di 1,5 bar), ed un regolatore finale della pressione.

6.5.3 L'inversore manuale può essere collegato direttamente ad eventuali centraline, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.4 Quando il gruppo di regolazione comprende un inversore automatico, avente lo scopo di consentire automaticamente il prelievo alternato del gas da due bombole o da due coppie di bombole, deve essere chiaramente individuabile la sezione in esercizio.

L'inversore automatico può essere collegato direttamente ad eventuali collettori di bombole, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.5 Il gruppo di regolazione deve essere collegato alle bombole mediante manichette conformi a quanto indicato nel punto 6.7, o tramite tubi di rame ricotto avente caratteristiche tali da evitare sollecitazioni meccaniche nel punto di giunzione con la bombola.

6.6 Componenti del gruppo di regolazione

6.6.1 Generalità

I componenti del gruppo di regolazione devono essere installati e supportati in modo da evitare sollecitazioni meccaniche per trazione, torsione o effetto termico.

Il gruppo di regolazione deve essere fissato a parete in muratura, oppure montato su supporto metallico fissato stabilmente al suolo.

La perdita di carico ammissibile dall'uscita della bombola all'inversore automatico o al regolatore deve essere non maggiore di 20 mbar alla pressione di 0,3 bar per una portata di 2 kg/h.

6.6.2 Centralina

Nel caso di più bombole fra loro collegate, la centralina assicura che esse siano sezionabili separatamente e impedisce il ritorno di gas alla bombola.

Gli organi di manovra devono riportare chiaramente il verso di apertura e chiusura.

I componenti della centralina devono essere conformi alle specifiche norme applicabili.

6.6.3 Inversori e regolatori

Gli inversori ed i regolatori di pressione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrigé: 2013.

Nota: La connessione d'entrata per gli inversori (automatici e manuali) è realizzata con raccordo maschio filettato 20 x 1,814 sinistro, mentre per i regolatori la connessione è realizzata con dado a girello tipo G1 "Raccordo filettato femmina 20 x 1,814 sinistro".

6.7 Manichette

6.7.1 La lunghezza delle manichette deve essere tale da consentire la loro agevole connessione. La loro lunghezza non deve comunque essere maggiore di 1 m.

Le connessioni devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrigé: 2013 del tipo G1.

6.7.2 Le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di esercizio di 20 bar e temperatura di esercizio nel campo da 30°C a 60°C. Esse non devono avere giunzioni intermedie.

6.7.3 Quando le bombole sono dotate di valvola automatica, tra questa e la manichetta deve essere interposto un adattatore conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrigé: 2013 con raccordo di uscita G1.

6.8 Collaudi e controlli delle manichette e del gruppo di regolazione

6.8.1 La centralina, assemblata al gruppo di regolazione, e collaudata in fabbrica con pressione pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio. Se l'assemblaggio viene eseguito in loco, il gruppo deve essere collaudato in loco, dopo l'installazione.

6.8.2 Le manichette devono essere controllate periodicamente secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori, verificando comunque che:

- non si evidenzino tagli, screpolature o altri segni di deterioramento lungo la manichetta, né danni ai raccordi di estremità;
- mantengono la originale flessibilità e il materiale non risulti né indurito né plastico.

6.8.3 Le manichette devono essere sostituite con altre nuove in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, ad intervalli non maggiori di 5 anni.

6.8.4 Il gruppo di regolazione e i vari componenti che lo costituiscono devono essere periodicamente controllati e sottoposti a manutenzione secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori.

6.9 Precauzioni generali per la prima installazione e la sostituzione delle bombole

6.9.1 Ogni operazione deve avvenire in assenza di possibili fonti di accensione (apparecchi elettrici funzionanti, relais elettrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimento, fuochi, ecc.).

Durante tutta la durata dell'operazione d'installazione o di sostituzione non devono essere azionati interruttori e/o commutatori elettrici, compresi i telefoni cellulari.

6.9.2 In presenza di una dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocare l'accensione. Se non è possibile contenere la dispersione devono essere adottati i comportamenti previsti nel punto 8 del rapporto tecnico UNI TR 11426 e al paragrafo Q) del presente documento.